Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0059(COD)

1.12.2025

EMENDAMENTI
2016 - 2375

Progetto di relazione
Malik Azmani
(PE779.352v01-00)

Istituzione di un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e abrogazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2001/40/CE del Consiglio e della decisione 2004/191/CE del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0101 – 2025/0059(COD))

Emendamento 2016
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Quando il trattenimento è disposto o prorogato dalle autorità amministrative,*** gli Stati membri ***assicurano il riesame giudiziario di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che***:	3. Gli Stati membri ***provvedono affinché***:

Or. en

Emendamento 2017
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando il trattenimento è disposto o prorogato dalle autorità amministrative, gli Stati membri ***assicurano il riesame giudiziario di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che***:	3. Quando il trattenimento è disposto o prorogato dalle autorità amministrative, gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 2018
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Quando il trattenimento è disposto o prorogato dalle autorità amministrative,***	3. Gli Stati membri ***mettono in atto procedure efficaci e rapide, stabilite nel***

gli Stati membri ***assicurano il*** riesame giudiziario ***di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che***:	***diritto nazionale, per garantire un rapido*** riesame giudiziario ***della legittimità del trattenimento disposto da un'autorità amministrativa. Tali procedure prevedono, come minimo, un termine ragionevole per la conclusione del riesame in questione.***

Or. en

Emendamento 2019
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando il trattenimento ***è disposto o prorogato*** dalle autorità amministrative, gli Stati membri assicurano il riesame giudiziario di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che:	3. Quando il trattenimento ***o le alternative al trattenimento sono disposti o prorogati*** dalle autorità amministrative, gli Stati membri assicurano il riesame giudiziario di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che:

Or. en

Emendamento 2020
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando il trattenimento è disposto ***o prorogato*** dalle autorità amministrative, gli Stati membri assicurano il riesame giudiziario di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che:	3. Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri assicurano il riesame giudiziario di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che:

Or. en

Emendamento 2021
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando il trattenimento è disposto ***o prorogato*** dalle autorità amministrative, gli Stati membri assicurano ***il*** riesame giudiziario ***di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che:***	3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano ***un rapido*** riesame giudiziario ***della legittimità del trattenimento, d'ufficio o su domanda del richiedente, o entrambi.***

Or. en

Motivazione

Questo è il linguaggio utilizzato ai sensi della direttiva sulle condizioni di accoglienza per il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. Per fornire un insieme di norme coerente e più facilmente applicabile, queste dovrebbero essere le stesse per i rimpatriandi.

Emendamento 2022
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento e non oltre 15 giorni dopo; oppure	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Trattato negli emendamenti successivi.

Emendamento 2023
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento e non oltre 15 giorni dopo; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2024
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento e non oltre 15 giorni dopo; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2025
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento e non oltre 15	a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento ***o delle alternative al trattenimento*** si concluda entro il più breve tempo possibile

giorni dopo; oppure	dall'inizio del trattenimento ***o dell'applicazione delle misure alternative*** e non oltre 15 giorni dopo; oppure

Or. en

Emendamento 2026
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento ***e non oltre 15 giorni dopo***; oppure	a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento ***e delle alternative al trattenimento*** si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento ***o dell'applicazione delle misure alternative***;

Or. en

Emendamento 2027
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. ***l'eventuale*** riesame giudiziario della legittimità del trattenimento ***si concluda*** entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento ***e non oltre 15 giorni dopo***; oppure	a. ***il*** riesame giudiziario della legittimità del trattenimento ***su cui decidere*** entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento ***abbia luogo entro un termine stabilito dal diritto nazionale***; oppure

Or. en

Emendamento 2028
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento ***e non oltre 15 giorni dopo***; oppure	a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento; oppure

Or. en

Emendamento 2029
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non oltre 15 giorni dopo. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2030
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non oltre 15 giorni dopo. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Trattato nell'emendamento successivo.

Emendamento 2031
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non oltre 15 giorni dopo. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2032

Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non oltre 15 giorni dopo. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2033
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non oltre 15 giorni dopo. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.	b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento ***o delle misure alternative***, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non oltre 15 giorni dopo. In simili casi, all'inizio del trattenimento ***o dell'applicazione delle misure alternative*** gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Or. en

Emendamento 2034
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento ***e non oltre 15 giorni dopo***. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.	b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento ***o delle alternative al trattenimento***, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In simili casi, all'inizio del trattenimento ***o dell'applicazione delle misure alternative*** gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Or. en

Emendamento 2035
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento ***e non oltre 15 giorni dopo***. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.	b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere nel più breve tempo possibile ***entro un periodo stabilito nel diritto nazionale*** dall'avvio del relativo procedimento. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Or. en

Emendamento 2036
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non oltre 15 giorni dopo. ***In simili casi, all'inizio del trattenimento*** gli Stati membri informano ***immediatamente il cittadino di paese terzo*** in merito ***alla possibilità di presentare tale ricorso***.	b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non oltre 15 giorni dopo. Gli Stati membri informano ***tempestivamente, servendosi di mezzi adatti alla situazione, i cittadini di paesi terzi trattenuti in merito al loro diritto al riesame giudiziario***.

Or. en

Emendamento 2037
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. per i cittadini di paesi terzi in riferimento ai quali è stato individuato un rischio per la sicurezza a norma dell'articolo 16, gli Stati membri possano applicare procedure di riesame rafforzate, tra cui una vigilanza più rigorosa o una valutazione giudiziaria più frequente, per garantire che le misure di trattenimento e rimpatrio gestiscano adeguatamente il rischio.

Or. en

Emendamento 2038
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se effettuato d'ufficio, tale riesame è concluso il più rapidamente possibile, tenendo conto delle circostanze di ogni caso specifico, e non più tardi di 15 giorni, o, in situazioni eccezionali, 21 giorni a decorrere dall'inizio del trattenimento stesso.

Or. en

Emendamento 2039
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente e tutte le alternative al trattenimento cessano di applicarsi se si rileva che il trattenimento non è o non è più legittimo.

Or. en

Emendamento 2040
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente e tutte le alternative al trattenimento cessano di applicarsi se si rileva che il trattenimento non è o non è più legittimo.

Or. en

Emendamento 2041
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono prorogare il termine per il riesame giudiziario in circostanze eccezionali che incidono sulla capacità amministrativa o giudiziaria, a norma dell'articolo 47.

Or. en

Emendamento 2042
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Se effettuato su domanda del rimpatriando, un ricorso è concluso il più rapidamente possibile, tenendo conto delle circostanze di ogni caso specifico, e non più tardi di 15 giorni, o, in situazioni eccezionali, 21 giorni dall'avvio del relativo procedimento.

Or. en

Emendamento 2043
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento avviene ***di norma*** in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.	1. Il trattenimento avviene ***generalmente*** in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti***, ove possibile,*** separati dai detenuti ordinari.
	I centri di trattenimento devono operare secondo norme e procedure interne che garantiscano la gestione sicura, ordinata e protetta del centro. Ciò include livelli adeguati di supervisione del personale, un monitoraggio efficace ove necessario e misure per prevenire la violenza, gli abusi sessuali, le molestie, l'autolesionismo e altri incidenti che possono mettere in pericolo i detenuti o il personale. I centri effettuano ispezioni interne periodiche per mantenere la sicurezza, individuare articoli vietati, garantire le condizioni sanitarie e affrontare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico. Nelle zone di detenzione temporanea, intese come locali sicuri utilizzati per brevi periodi durante l'accoglienza, il trasferimento o le fasi iniziali della procedura, è consentita l'osservazione continua da parte del personale e sono garantite condizioni fondamentali di sicurezza e igiene, compreso l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici essenziali.

Or. en

Emendamento 2044

François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.	1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti***, ove possibile,*** separati dai detenuti ordinari. ***Gli Stati membri possono adottare misure temporanee per aumentare la capacità in situazioni eccezionali di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 2045
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.	1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, ***adattati se del caso alle necessità dei rimpatriandi vulnerabili,*** compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari ***e alloggiati in condizioni adeguate al loro status e alle loro esigenze***.

Or. en

Emendamento 2046
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli ***situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i*** cittadini di paesi terzi trattenuti ***sono tenuti separati dai detenuti ordinari***.	1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli ***adattati al fine di soddisfare le esigenze di accoglienza specifiche rispetto al genere, consone all'età e connesse alla vulnerabilità dei*** cittadini di paesi terzi trattenuti.

Or. en

Emendamento 2047
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.	1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari***, ove possibile***.

Or. fr

Emendamento 2048
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento avviene ***di norma*** in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.	1. Il trattenimento avviene ***generalmente*** in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.

Or. en

Emendamento 2049
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento avviene ***di norma*** in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.	1. Il trattenimento avviene ***generalmente*** in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti***, ove possibile,*** separati dai detenuti ordinari.

Or. en

Emendamento 2050
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento avviene ***di norma*** in appositi centri, compresi quelli ***situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba***	1. Il trattenimento avviene in appositi centri, compresi quelli ***adattati al fine di soddisfare le esigenze specifiche rispetto al genere e consone all'età dei*** cittadini di paesi terzi trattenuti***. Gli Stati membri***

ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti ***sono tenuti separati dai detenuti ordinari***.	***garantiscono che la restrizione della libertà sia il meno intrusiva possibile e corrisponda alla natura della detenzione amministrativa***.

Or. en

Emendamento 2051
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I cittadini di paesi terzi in riferimento ai quali è stato individuato un rischio per la sicurezza a norma dell'articolo 16 possono essere sottoposti a misure di sicurezza rafforzate all'interno dei centri di trattenimento, comprese misure di separazione più rigorose o una maggiore sorveglianza, per la durata necessaria a gestire il rischio e a facilitarne il rimpatrio.

Or. en

Emendamento 2052
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.	2. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta. ***L'accesso a spazi all'aria aperta può essere limitato per un periodo di tempo circoscritto, se necessario e proporzionato per garantire il buon funzionamento del centro di trattenimento.***

Or. en

Emendamento 2053
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità***, su richiesta,*** di entrare in contatto ***in tempo utile*** con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.	3. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti ***senza indebito ritardo***. ***Ai richiedenti protezione internazionale è concesso il diritto di contattare l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciò comprende il diritto di contattare le organizzazioni che operano per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.***

Or. en

Emendamento 2054
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità, su richiesta, di entrare in contatto in tempo utile con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.	3. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità, su richiesta, di entrare in contatto in tempo utile con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti***, previ accordi pratici e considerazioni in materia di sicurezza***.

Or. en

Emendamento 2055
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità***, su richiesta, di entrare in contatto in tempo utile con*** rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.	3. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità ***di contattare*** rappresentanti legali***, rappresentanti di organizzazioni internazionali e non governative***, familiari e autorità consolari competenti.

Or. en

Emendamento 2056
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità***, su richiesta,*** di entrare in contatto ***in tempo utile*** con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.	3. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità di entrare in contatto ***quanto prima*** con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.

Or. en

Motivazione

Il contatto con i rappresentanti legali e i familiari non può essere una questione di "tempo utile". Il rimpatriando ha il diritto di ottenere consulenza legale e di contestare la decisione di trattenerlo.

Emendamento 2057
Mélissa Camara

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'autorità competente che gestisce il centro fornisce ai cittadini di paesi terzi trattenuti informazioni sul loro diritto di chiedere un contatto con i rappresentanti legali. Tale informazione dovrebbe essere esposta in varie parti del centro in una lingua comprensibile ai cittadini di paesi terzi trattenuti.

Or. en

Emendamento 2058
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Particolare attenzione è prestata alle esigenze ***particolari*** delle persone vulnerabili trattenute, per le quali sono previste strutture apposite. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie ***d'urgenza*** e il trattamento essenziale delle malattie.	4. Particolare attenzione è prestata alle esigenze ***specifiche rispetto al genere, relative all'età, mediche, psicologiche e di protezione*** delle persone vulnerabili trattenute, per le quali sono previste strutture apposite. ***Prima di ordinarne il trattenimento, le esigenze particolari del cittadino di paese terzo trattenuto sono valutate da personale qualificato a individuare tali vulnerabilità.*** Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie e il trattamento essenziale delle malattie***, compresi la salute mentale, i servizi per la salute sessuale e riproduttiva, i servizi sociali e il trattamento di malattie croniche***.

Or. en

Emendamento 2059
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Particolare attenzione è prestata alle esigenze ***particolari*** delle persone ***vulnerabili*** trattenute, per le quali sono previste strutture apposite. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.	4. Particolare attenzione è prestata alle esigenze ***specifiche rispetto al genere, relative all'età, mediche, psicologiche e di protezione*** delle persone trattenute, per le quali sono previste strutture apposite. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie***, compreso l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva, all'assistenza per la salute mentale e a prodotti igienici consoni al sesso e all'età***.

Or. en

Emendamento 2060
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Particolare attenzione è prestata alle esigenze particolari delle persone vulnerabili trattenute, per le quali sono previste strutture apposite.*** Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.	4. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

Or. en

Emendamento 2061
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Particolare attenzione è prestata alle esigenze particolari delle persone vulnerabili trattenute***, per le quali sono previste strutture apposite***. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.	4. Particolare attenzione è prestata alle esigenze particolari delle persone vulnerabili trattenute. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

Or. en

Emendamento 2062
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Particolare attenzione è prestata alle esigenze particolari delle persone vulnerabili trattenute***, per le quali sono previste strutture apposite***. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.	4. Particolare attenzione è prestata alle esigenze particolari delle persone vulnerabili trattenute. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

Or. en

Emendamento 2063
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Particolare attenzione è prestata alle esigenze particolari delle persone vulnerabili trattenute, per le quali sono previste strutture apposite.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sulle condizioni di accoglienza.

Emendamento 2064
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Nei casi in cui il trattenimento di rimpatriandi vulnerabili con esigenze di accoglienza particolari metterebbe a grave rischio la loro salute fisica e mentale, tali rimpatriandi non sono trattenuti.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sulle condizioni di accoglienza.

Emendamento 2065
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Ai rimpatriandi con esigenze di accoglienza particolari, trattenuti, gli Stati membri assicurano controlli periodici e prestano un sostegno tempestivo e adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista della salute fisica e mentale.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sulle condizioni di accoglienza.

Emendamento 2066
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi ***hanno*** la possibilità di accedere ***a qualsiasi*** centro di trattenimento***, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata***. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.	5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi ***devono avere, su richiesta del cittadino di paese terzo,*** la possibilità di accedere ***al*** centro di trattenimento. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione ***e ad altre condizioni appropriate, compreso il rilascio preliminare di un appropriato nulla osta di sicurezza da parte di un'autorità competente conformemente al diritto nazionale***. ***Gli Stati membri possono imporre limiti a tale accesso in virtù del diritto nazionale qualora tali limiti siano oggettivamente necessari per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro.***

Or. en

Emendamento 2067
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere a qualsiasi	5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere a qualsiasi

centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. ***Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione***.	centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. ***L'autorità competente che gestisce il centro di trattenimento destina un tempo e uno spazio adeguati alla prestazione di consulenza legale. Gli Stati membri consentono agli avvocati o ad altre persone cui è consentito l'esercizio dell'attività di consulenza e di rappresentanza legale a norma del diritto nazionale di costituire sedi permanenti presso il centro***.

Or. en

Emendamento 2068
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. ***Tali*** visite ***possono essere soggette ad autorizzazione***.	5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi***, nonché giornalisti e deputati del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali,*** hanno la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. ***Sono rese possibili*** visite ***senza preavviso***.

Or. en

Emendamento 2069
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali***,*** internazionali ***e non governativi hanno*** la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento***,*** comunicare con i cittadini di paesi terzi ***e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata***. Tali visite ***possono essere*** soggette ad autorizzazione.	5. ***5.*** I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali ***e*** internazionali ***possono avere*** la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento ***e*** comunicare con i cittadini di paesi terzi ***su richiesta di questi ultimi***. Tali visite ***sono*** soggette ***a nulla osta di sicurezza e*** ad autorizzazione ***ai sensi del diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 2070
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali***, internazionali e non governativi*** hanno la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.	5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali hanno la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.

Or. en

Emendamento 2071
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi ***hanno*** la possibilità di accedere a ***qualsiasi*** centro di trattenimento***, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata***. ***Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.***	5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi ***devono avere*** la possibilità di accedere a ***un*** centro di trattenimento ***conformemente alle norme e allo statuto del centro***.

Or. en

Emendamento 2072
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La possibilità di cui al paragrafo 5 è concessa su richiesta del cittadino di paese terzo. Le visite possono essere soggette a condizioni appropriate, compresi la previa autorizzazione e il rilascio di un appropriato nulla osta di sicurezza da parte di un'autorità competente conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri possono imporre limiti a tale accesso qualora tali limiti siano previsti dal diritto nazionale e siano oggettivamente necessari per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro.

Or. en

Emendamento 2073
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua loro comprensibile. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.	6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua loro comprensibile ***o che si può ragionevolmente ritenere che comprendano***. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.

Or. fr

Emendamento 2074
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua loro comprensibile. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.	6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua loro comprensibile ***o che si suppone comprendano***. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.

Or. en

Emendamento 2075
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, ***in un linguaggio semplice e chiaro e*** in una lingua loro comprensibile. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.	6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in una lingua loro comprensibile ***o che si può supporre tale***. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.

Or. en

Emendamento 2076
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni ***scritte*** sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in ***un linguaggio semplice e chiaro e in*** una lingua loro comprensibile. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.	6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in una lingua loro comprensibile ***o che si può ragionevolmente supporre tale***. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.

Or. en

Emendamento 2077
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro ***diritti e***	6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro obblighi, in

obblighi, ***in un linguaggio semplice e chiaro e*** in una lingua loro comprensibile. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ***ai paragrafi*** 3 ***e 5***.	una lingua loro comprensibile ***o che si può ragionevolmente supporre tale***. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ***al paragrafo*** 3.

Or. en

Emendamento 2078
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le persone trattenute hanno il diritto di presentare denunce relative a qualsiasi questione attinente alle condizioni di detenzione a un'autorità competente e indipendente. Gli Stati membri provvedono affinché le denunce siano oggetto di indagini efficaci e risolte senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 2079
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le persone trattenute hanno il diritto di presentare denunce relative a qualsiasi questione attinente alle condizioni di detenzione a un'autorità competente. Gli Stati membri provvedono affinché le denunce siano oggetto di indagini efficaci e risolte senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 2080
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 35	***soppresso***
Condizioni di trattenimento dei minori e delle famiglie	
1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore.	
2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.	
3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso all'istruzione nella forma più congrua alla durata del trattenimento.	

Or. en

Emendamento 2081
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Condizioni di trattenimento dei minori ***e*** delle famiglie	***Proroga del*** trattenimento dei minori***,*** delle famiglie ***con minori e delle persone vulnerabili***

Or. en

Emendamento 2082
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Condizioni di trattenimento dei minori e delle famiglie	Condizioni di trattenimento dei minori ***non accompagnati*** e delle famiglie ***con minori***

Or. en

Emendamento 2083
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Condizioni di trattenimento dei minori e delle famiglie	***Divieto*** di trattenimento dei minori e delle famiglie

Or. en

Emendamento 2084
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Condizioni di trattenimento dei minori e delle famiglie	***Divieto*** di trattenimento dei minori e delle famiglie

Or. en

Emendamento 2085
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Condizioni di trattenimento dei minori e ***delle*** famiglie	Minori e famiglie

Or. en

Emendamento 2086
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. I minori non sono trattenuti. Si ricorre ad alternative adeguate al trattenimento per le famiglie con minori, conformemente al principio dell'unità familiare.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sulle condizioni di accoglienza.

Emendamento 2087

Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore.	1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore. ***Il rimpatrio e l'allontanamento dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori devono rimanere prioritari al fine di ridurne al minimo il periodo di trattenimento.***

Or. en

Emendamento 2088
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo*** in mancanza di altra soluzione, ***per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto*** dell'interesse superiore del minore***.***	1. ***In circostanze eccezionali,*** in mancanza di altra soluzione, ***previa valutazione*** dell'interesse superiore del minore ***e dopo aver stabilito che nessun'altra misura alternativa meno coercitiva può essere applicata con efficacia, ai sensi dell'articolo 26 i minori possono essere trattenuti:***

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sulle condizioni di accoglienza.

Emendamento 2089

François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore.	1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore***, adoperandosi affinché le condizioni di trattenimento garantiscano la sicurezza e impediscano la fuga***.

Or. en

Emendamento 2090
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti ***solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore***.	1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori ***non*** sono trattenuti. ***Si applicano invece le disposizioni dell'articolo 23.***

Or. en

Emendamento 2091
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I minori non accompagnati e le	1. I minori non accompagnati e le

famiglie con minori sono trattenuti ***solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore***.	famiglie con minori ***non*** sono trattenuti ***per motivazioni associate allo status di immigrazione proprio o dei genitori***.

Or. en

Emendamento 2092
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2093
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I minori ***non accompagnati e*** le famiglie con minori sono trattenuti ***solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile*** e ***tenendo*** conto dell'interesse superiore del minore.	1. I minori**,** le famiglie con minori ***e le persone vulnerabili non*** sono trattenuti ***ma alloggiati in appositi centri che soddisfino le loro esigenze*** e ***tengano*** conto dell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 2094

Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti ***solo in mancanza di altra soluzione***, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore.	1. ***Quando*** i minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti, ***tale misura deve essere applicata*** per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

Or. fr

Emendamento 2095
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a. nel caso di minori accompagnati, qualora il genitore o chi principalmente si prende cura del minore sia trattenuto; o

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sulle condizioni di accoglienza.

Emendamento 2096
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b. nel caso di minori non accompagnati, qualora il trattenimento

tuteli il minore. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile. I minori non sono mai trattenuti in carcere o in un'altra struttura utilizzata a fini di contrasto. Ogni sforzo è compiuto perché essi non siano trattenuti e siano collocati in strutture idonee per i minori. L'interesse superiore del minore, di cui all'articolo 18, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sulle condizioni di accoglienza.

Emendamento 2097
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Quando i minori non accompagnati sono trattenuti, è fornita loro una sistemazione in strutture atte ad accogliere minori non accompagnati. Tali strutture sono dotate di personale qualificato per salvaguardare i diritti dei minori non accompagnati e soddisfare le loro esigenze. Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

Or. en

Motivazione

Per tutte le modifiche al presente articolo, cfr. l'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva sulle condizioni di accoglienza. Ai fini della coerenza normativa e per prevedere garanzie adeguate per i minori in una procedura di rimpatrio, tali disposizioni devono essere allineate.

Emendamento 2098
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri rispettano il principio dell'unità familiare e non separano i figli dai genitori, a meno che ciò non sia strettamente necessario per l'interesse superiore del minore. Disposizioni adeguate in materia di assistenza e alloggio garantiscono che le famiglie possano stare insieme all'interno della comunità e che i minori abbiano accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ad altri servizi essenziali.

Or. en

Emendamento 2099
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2100
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2101
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata***. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture***.	2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata ***e condizioni di vita ai sensi del diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 2102
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le famiglie e*** i minori non accompagnati ***trattenuti in preparazione del rimpatrio*** usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze ***delle persone in funzione*** della loro età ***e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture***.	2. I minori non accompagnati ***e le famiglie con minori*** usufruiscono ***durante il periodo di trattenimento*** di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze ***dei minori e*** della loro età.

Or. en

Emendamento 2103
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le famiglie e*** i minori non accompagnati ***trattenuti in preparazione del rimpatrio*** usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze ***delle persone in funzione*** della loro età ***e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture***.	2. I minori non accompagnati ***e le famiglie con minori*** usufruiscono ***durante il periodo di trattenimento*** di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze ***dei minori e*** della loro età.

Or. en

Emendamento 2104
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze ***delle persone*** in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.	2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze ***dei minori*** in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.

Or. en

Emendamento 2105
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le famiglie e i minori ***non accompagnati*** trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.	2. Le famiglie e i minori trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.

Or. en

Emendamento 2106
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le famiglie ***e*** i minori non accompagnati ***trattenuti in preparazione del rimpatrio*** usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.	2. Le famiglie**,** i minori non accompagnati ***e le persone vulnerabili*** usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.

Or. en

Emendamento 2107
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso all'istruzione nella forma più congrua alla durata del trattenimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2108

Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso all'istruzione nella forma più congrua alla durata del trattenimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2109
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso all'istruzione nella forma più congrua alla durata del trattenimento.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2110
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai minori ***trattenuti*** è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone	3. Ai minori ***alloggiati in appositi centri*** è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e

alla loro età, ed è dato accesso all'istruzione nella forma più congrua ***alla durata del trattenimento***.	ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso all'istruzione nella forma più congrua.

Or. en

Emendamento 2111
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso ***all'istruzione nella forma più congrua*** alla durata del trattenimento.	3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso ***ad attività didattiche in base*** alla durata del trattenimento.

Or. en

Emendamento 2112
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di riammissione	Procedura di riammissione ***e conseguenze in caso di non conformità***

Or. en

Emendamento 2113
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di riammissione	Procedura di riammissione ***per il rimpatrio volontario***

Or. en

Emendamento 2114
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Al momento dell'emissione di*** una decisione di rimpatrio ***esecutiva e fatto salvo l'articolo 28***, le autorità competenti, se del caso con il sostegno di Frontex, avviano ***sistematicamente e senza indebito ritardo*** la procedura di riammissione.	1. ***Dopo aver emesso*** una decisione di rimpatrio, le autorità competenti, se del caso con il sostegno di Frontex***, laddove richiesto***, avviano la procedura di riammissione. ***Tali autorità verificano in particolare l'identità del cittadino di paese terzo e garantiscono che quest'ultimo sia in possesso dei necessari documenti di viaggio.***

Or. en

Emendamento 2115
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al momento dell'***emissione di una decisione di*** rimpatrio ***esecutiva e fatto salvo l'articolo 28***, le autorità competenti***, se del caso con il sostegno di Frontex,*** avviano ***sistematicamente e senza indebito ritardo*** la procedura di riammissione.	1. Al momento dell'***accettazione del*** rimpatrio ***volontario***, le autorità competenti avviano la procedura di riammissione.

Or. en

Emendamento 2116
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Al momento dell'emissione di*** una decisione di rimpatrio ***esecutiva e fatto salvo l'***articolo 28, le autorità competenti, se del caso con il sostegno di Frontex, avviano ***sistematicamente e*** senza indebito ritardo ***la*** procedura di riammissione.	1. ***In seguito alla scadenza del periodo per l'accettazione di una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, e laddove*** una decisione di rimpatrio ***non sia stata sospesa ai sensi dell'***articolo 28, le autorità competenti, se del caso con il sostegno di Frontex, avviano senza indebito ritardo ***una*** procedura di riammissione.

Or. en

Emendamento 2117
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Al momento dell'emissione di*** una decisione di rimpatrio ***esecutiva e fatto salvo l'articolo 28***, le autorità competenti, se del caso con il sostegno di Frontex, ***avviano sistematicamente e senza indebito ritardo*** la ***procedura di*** riammissione.	1. ***Dopo aver emesso*** una decisione di rimpatrio, le autorità competenti ***avviano***, se del caso con il sostegno di Frontex, la riammissione***, in particolare quando è necessario stabilire o verificare l'identità o la cittadinanza della persona interessata o ottenere i documenti di viaggio che le consentano il rimpatrio***.

Or. en

Emendamento 2118
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al momento dell'emissione di una decisione di rimpatrio ***esecutiva e fatto salvo l'articolo 28,*** le autorità competenti, se del caso con il sostegno di Frontex, avviano sistematicamente e senza indebito ritardo la procedura di riammissione.	1. Al momento dell'emissione di una decisione di rimpatrio le autorità competenti, se del caso con il sostegno di Frontex, avviano sistematicamente e senza indebito ritardo la procedura di riammissione.

Or. en

Emendamento 2119
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al momento dell'emissione di una decisione di rimpatrio esecutiva ***e fatto salvo l'articolo 28,*** le autorità competenti, se ***del caso con il sostegno di Frontex***, avviano ***sistematicamente e senza indebito ritardo*** la procedura di riammissione.	1. Al momento dell'emissione di una decisione di rimpatrio esecutiva le autorità competenti, se ***opportuno e necessario***, avviano la procedura di riammissione ***al fine di dare esecuzione a una decisione di rimpatrio***.

Or. en

Emendamento 2120
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora sia necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del paese terzo, le autorità competenti presentano una domanda di riammissione. Tale domanda di	***soppresso***

riammissione comprende, se del caso, una richiesta di conferma della cittadinanza e una richiesta di rilascio di un documento di viaggio. Le domande di riammissione sono presentate senza indugio e, ove possibile, per mezzo di un modello uniforme a norma del paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 2121
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora sia necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del paese terzo, le autorità competenti presentano una domanda di riammissione***.*** ***Tale domanda di riammissione comprende, se del caso, una richiesta di conferma della*** cittadinanza ***e una richiesta di rilascio di*** un documento di viaggio. ***Le domande di riammissione sono presentate senza indugio e, ove possibile, per mezzo di un modello uniforme a norma del paragrafo 6.***	2. Qualora sia necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del paese terzo, le autorità competenti presentano una domanda di riammissione ***che comprenda gli elementi necessari a stabilire l'identità o la*** cittadinanza ***o a ottenere*** un documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 2122
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora sia necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del	2. ***La procedura di riammissione può comportare la richiesta di rilascio di un***

paese terzo, le autorità competenti presentano una domanda di riammissione. Tale domanda di riammissione ***comprende***, se del caso, una richiesta di conferma della cittadinanza e una richiesta di rilascio di un documento di viaggio. Le domande di riammissione sono presentate ***senza indugio*** e, ove possibile, per mezzo di un modello uniforme a norma del paragrafo 6.

documento di viaggio. Qualora sia necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del paese terzo, le autorità competenti presentano una domanda di riammissione. Tale domanda di riammissione ***può comprendere***, se del caso, una richiesta di conferma della cittadinanza e una richiesta di rilascio di un documento di viaggio. Le domande di riammissione sono presentate ***nel rispetto delle tempistiche delineate nel paragrafo 1*** e, ove possibile, per mezzo di un modello uniforme a norma del paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 2123
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora sia necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del paese terzo, le autorità competenti presentano una domanda di riammissione. Tale domanda di riammissione comprende, se del caso, una richiesta di conferma della cittadinanza e una richiesta di rilascio di un documento di viaggio. Le domande di riammissione sono ***presentate senza indugio e***, ove possibile, per mezzo di un modello uniforme a norma del paragrafo 6.	2. Qualora sia necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del paese terzo, le autorità competenti presentano una domanda di riammissione. Tale domanda di riammissione comprende, se del caso, una richiesta di conferma della cittadinanza e una richiesta di rilascio di un documento di viaggio. Le domande di riammissione sono ***compilate***, ove possibile, per mezzo di un modello uniforme a norma del paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 2124
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Le autorità competenti possono presentare la richiesta di documento di viaggio separatamente ove ciò sia preferibile per motivi giuridici o operativi, in particolare il periodo di validità del documento di viaggio da rilasciare e l'incapacità del cittadino di paese terzo di prendere possesso del documento di viaggio immediatamente dopo la conferma della cittadinanza.*** Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953[29].	3. Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953[29].
[29] Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).	[29] Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).

Or. en

Emendamento 2125
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti possono presentare la richiesta di documento di viaggio separatamente ove ciò sia preferibile per motivi giuridici o operativi***, in particolare il periodo di validità del documento di viaggio da rilasciare e l'incapacità del cittadino di paese terzo di***	3. Le autorità competenti possono presentare la richiesta di documento di viaggio separatamente ove ciò sia preferibile per motivi giuridici o operativi. Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di

prendere possesso del documento di viaggio immediatamente dopo la conferma della cittadinanza. Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953[29].

riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953[29].

[29] Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).

[29] Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).

Or. en

Emendamento 2126
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti possono presentare la richiesta di documento di viaggio separatamente ove ciò sia preferibile per motivi giuridici o operativi, in particolare il periodo di validità del documento di viaggio da rilasciare e l'incapacità del cittadino di paese terzo di prendere possesso del documento di viaggio immediatamente dopo la conferma della cittadinanza***. Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953[29]***.	3. Le autorità competenti possono presentare la richiesta di documento di viaggio separatamente ove ciò sia preferibile per motivi giuridici o operativi, in particolare il periodo di validità del documento di viaggio da rilasciare e l'incapacità del cittadino di paese terzo di prendere possesso del documento di viaggio immediatamente dopo la conferma della cittadinanza ***o dei casi di apolidia***.

[29] Regolamento (UE) 2016/1953 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).

Or. en

Emendamento 2127
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità competente carica nel sistema d'informazione Schengen le informazioni riguardanti l'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e il documento di viaggio ottenuto. Tali informazioni e il documento di viaggio sono messi a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri su loro richiesta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2128
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità competente carica nel sistema d'informazione Schengen le informazioni riguardanti l'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e	***soppresso***

il documento di viaggio ottenuto. Tali informazioni e il documento di viaggio sono messi a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri su loro richiesta.	

Or. en

Emendamento 2129
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'autorità competente carica nel sistema d'informazione Schengen le informazioni riguardanti l'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e il documento di viaggio ottenuto.*** Tali informazioni e il documento di viaggio sono messi a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri su loro richiesta.	4. Tali informazioni e il documento di viaggio sono messi a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri su loro richiesta.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della presente proposta non è prevista alcuna revisione dei regolamenti che disciplinano il sistema d'informazione Schengen. Nuovi obblighi per gli Stati membri in relazione al sistema d'informazione Schengen necessiterebbero di una revisione di tali regolamenti.

Emendamento 2130
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. ***L'autorità competente carica nel sistema d'informazione Schengen*** le informazioni riguardanti l'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e il documento di viaggio ottenuto. ***Tali informazioni e il documento di viaggio*** sono messi a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri su loro richiesta.	4. Le informazioni riguardanti l'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e il documento di viaggio ottenuto sono messi a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri su loro richiesta ***attraverso il sistema d'informazione Schengen***.

Or. en

Emendamento 2131
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni adeguate per facilitare l'organizzazione di colloqui di identificazione in un altro Stato membro, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 44.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2132
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni adeguate per facilitare l'organizzazione di colloqui di identificazione in un altro Stato membro, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 44.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2133
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni adeguate per facilitare l'organizzazione di colloqui di identificazione in un altro Stato membro, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 44.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Lo scopo di questo paragrafo non è chiaro. Gli Stati membri hanno obblighi in materia di identificazione stabiliti a norma del regolamento sugli accertamenti e del presente regolamento. Non è chiara la modalità in cui il colloquio di cui al presente paragrafo si adatti agli obblighi giuridici degli Stati membri.

Emendamento 2134
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni adeguate per facilitare l'organizzazione di colloqui di identificazione in un altro Stato membro, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 44.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2135
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni adeguate per facilitare l'organizzazione di colloqui di identificazione in un altro Stato membro, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 44.	5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni adeguate per facilitare l'organizzazione di colloqui di identificazione in un altro Stato membro, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 44. ***Gli Stati membri si astengono dal cooperare con le richieste provenienti da paesi terzi che potrebbero mettere in pericolo il cittadino di paese terzo o incidere sui suoi diritti o su quelli dei suoi familiari dopo la riammissione.***

Or. en

Emendamento 2136
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Frontex può sostenere gli Stati membri nel processo di riammissione, anche attraverso l'assistenza all'identificazione, le reti dei funzionari di collegamento e il coordinamento con le autorità dei paesi terzi, in linea con il suo mandato.

Or. en

Emendamento 2137
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, al fine di stabilire il modello uniforme da utilizzare per la presentazione delle domande di riammissione di cui al paragrafo 2. Tale modello uniforme contiene:	***soppresso***
a. il formato della domanda di riammissione;	
b. gli elementi della domanda di riammissione, comprese la richiesta di conferma della cittadinanza e la richiesta di rilascio del documento di viaggio.	

Or. en

Emendamento 2138
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, al fine di stabilire il modello uniforme da utilizzare per la presentazione delle domande di riammissione di cui al paragrafo 2. Tale modello uniforme contiene:	***soppresso***
a. il formato della domanda di riammissione;	
b. gli elementi della domanda di riammissione, comprese la richiesta di conferma della cittadinanza e la richiesta di rilascio del documento di viaggio.	

Or. en

Emendamento 2139
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La procedura di riammissione nei paesi terzi è sostenuta da appositi funzionari di collegamento per i rimpatri dell'Unione, finanziati dall'Unione. Tali funzionari di collegamento appartengono alla struttura delle delegazioni dell'Unione e si coordinano strettamente con la Commissione al fine di realizzare le pertinenti priorità politiche dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2140
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La procedura di riammissione nei paesi terzi è sostenuta da appositi funzionari di collegamento per i rimpatri dell'Unione, finanziati dall'Unione. Tali funzionari di collegamento appartengono alla struttura delle delegazioni dell'Unione e si coordinano strettamente con la Commissione al fine di realizzare le pertinenti priorità politiche dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2141
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La procedura di riammissione nei paesi terzi è sostenuta da appositi funzionari di collegamento per i rimpatri dell'Unione, finanziati dall'Unione. Tali funzionari di collegamento appartengono alla struttura delle delegazioni dell'Unione e si coordinano strettamente con la Commissione al fine di realizzare le pertinenti priorità politiche dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2142
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La procedura di riammissione nei paesi terzi è sostenuta da appositi funzionari di collegamento per i rimpatri dell'Unione, finanziati dall'Unione. Tali funzionari di collegamento appartengono alla struttura delle delegazioni dell'Unione e si coordinano strettamente con la Commissione al fine di realizzare le pertinenti priorità politiche dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2143
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Ai fini del monitoraggio della cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione, la Commissione può richiedere ogni 12 mesi i seguenti dati, che devono essere comunicati a Frontex, relativi ai paesi terzi interessati:
	a. il numero di richieste di conferma della cittadinanza e il numero di risposte positive e negative ricevute in merito alle richieste di conferma della cittadinanza; il numero di richieste di rilascio di documenti di viaggio, il numero di documenti di viaggio rilasciati dalle autorità del paese terzo e il numero di risposte negative alla richiesta di documenti di viaggio;
	b. il numero di richieste di rilascio di documenti di viaggio, il numero di documenti di viaggio rilasciati dalle autorità del paese terzo e il numero di risposte negative alla richiesta di documenti di viaggio.

Or. en

Emendamento 2144
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Qualora uno Stato membro constati che un paese terzo non coopera in maniera sufficiente alla procedura di riammissione, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea. A livello nazionale o dell'Unione sono adottate misure adeguate per sanzionare i paesi terzi non cooperanti,
	che possono comprendere uno o più dei

seguenti elementi:

a. l'abolizione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tempi di trattamento più lunghi o tariffe per i visti più elevate;

b. la sospensione o la soppressione di aiuti allo sviluppo;

c. la sospensione o la revoca di aiuti umanitari;

d. la sospensione di accordi di libero scambio o l'introduzione temporanea di dazi.

Or. en

Emendamento 2145
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Ai fini del monitoraggio del livello di cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione, la Commissione può richiedere agli Stati membri ogni 12 mesi di comunicare a Frontex i dati necessari a tale monitoraggio relativi ai paesi terzi interessati, tra cui:
	a. il numero di richieste di conferma della cittadinanza e il numero di risposte positive e negative ricevute in merito alle richieste di conferma della cittadinanza;
	b. il numero di richieste di rilascio di documenti di viaggio, il numero di documenti di viaggio rilasciati dalle autorità del paese terzo e il numero di risposte negative alla richiesta di documenti di viaggio.

Or. en

Emendamento 2146
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Se una richiesta di riammissione è formalmente respinta dal paese di origine o se lo Stato membro che l'ha emessa non riceve risposta entro 12 mesi, tale Stato membro prende in considerazione una soluzione alternativa per regolarizzare la situazione del cittadino di paese terzo interessato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 2147
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Se la richiesta di riammissione è formalmente respinta o non riceve risposta entro sei mesi, è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 2148
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Frontex accorda alla Commissione

l'accesso ai dati comunicati ai sensi del paragrafo 1. I dati di cui alle lettere a) e b), disaggregati per Stato membro, possono essere comunicati ai paesi terzi interessati ai fini del monitoraggio dell'attuazione e del rispetto dei loro obblighi di riammissione, anche nel quadro degli strumenti di riammissione dell'Unione. Gli Stati membri non sono tenuti a presentare dati di cui non dispongono.

Or. en

Emendamento 2149
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Frontex accorda alla Commissione l'accesso ai dati di cui al presente paragrafo. I dati di cui alle lettere a) e b), disaggregati per Stato membro, possono essere comunicati ai paesi terzi ai fini del monitoraggio dell'attuazione e del rispetto degli obblighi di riammissione, anche nel quadro degli strumenti di riammissione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2150
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quater. Gli Stati membri non sono tenuti a presentare i dati richiesti, se non disponibili.

Or. en

Emendamento 2151
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 37	***soppresso***
Comunicazione con entità di paesi terzi non riconosciute	
1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con entità di paesi terzi non riconosciute, responsabili di una o più fasi della procedura di riammissione.	
2. Tale comunicazione è limitata a quanto necessario per svolgere la procedura di riammissione e non equivale al riconoscimento diplomatico delle entità interessate.	

Or. en

Emendamento 2152
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 37	***soppresso***
Comunicazione con entità di paesi terzi non riconosciute	
1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con entità di paesi terzi non riconosciute, responsabili di una o più fasi della procedura di riammissione.	

2. Tale comunicazione è limitata a quanto necessario per svolgere la procedura di riammissione e non equivale al riconoscimento diplomatico delle entità interessate.

Or. en

Emendamento 2153
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 37	***soppresso***
Comunicazione con entità di paesi terzi non riconosciute	
1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con entità di paesi terzi non riconosciute, responsabili di una o più fasi della procedura di riammissione.	
2. Tale comunicazione è limitata a quanto necessario per svolgere la procedura di riammissione e non equivale al riconoscimento diplomatico delle entità interessate.	

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'articolo è troppo vaga e cerca di fornire una forma di riconoscimento diplomatico sussidiario ai soli fini della politica migratoria.

Emendamento 2154
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 37	***soppresso***
Comunicazione con entità di paesi terzi non riconosciute	
1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con entità di paesi terzi non riconosciute, responsabili di una o più fasi della procedura di riammissione.	
2. Tale comunicazione è limitata a quanto necessario per svolgere la procedura di riammissione e non equivale al riconoscimento diplomatico delle entità interessate.	

Or. en

Emendamento 2155
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con ***entità*** di paesi terzi non ***riconosciute***, responsabili ***di una o più fasi della procedura di*** riammissione.	1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con ***interlocutori*** di paesi terzi non ***riconosciuti***, responsabili ***del rimpatrio e della*** riammissione ***ai fini del rimpatrio del cittadino di paese terzo in un paese di rimpatrio al di fuori del territorio degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 2156
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con ***entità*** di paesi terzi non ***riconosciute***, responsabili di una o più fasi della procedura di riammissione.	1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario ***e in una veste rigorosamente operativa***, con ***rappresentanti*** di paesi terzi non ***riconosciuti***, responsabili di una o più fasi della procedura di riammissione.

Or. en

Emendamento 2157
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tale comunicazione è limitata a quanto necessario per ***svolgere la procedura di*** riammissione e non equivale al riconoscimento diplomatico ***delle entità interessate***.	2. Tale comunicazione è limitata a quanto necessario per ***eseguire il rimpatrio e la*** riammissione e non equivale al riconoscimento diplomatico ***degli interlocutori interessati***.

Or. en

Emendamento 2158
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualsiasi comunicazione a norma del presente articolo non pregiudica assolutamente la posizione dell'Unione sullo status dei territori o delle entità interessati e non è considerata un riconoscimento, un sostegno o una convalida della loro autorità o legittimità.

Or. en

Emendamento 2159
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 37 bis
	Dimensione esterna e cooperazione con paesi terzi
	1. L'Unione e gli Stati membri garantiscono che la dimensione esterna della politica di rimpatrio costituisca una parte essenziale dell'approccio globale in materia di gestione della migrazione.
	2. L'Unione e gli Stati membri perseguono partenariati equilibrati e di vasta portata con i paesi terzi, rendendo il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione elementi fondamentali del loro impegno.
	3. L'uso coordinato di tutte le politiche e di tutti gli strumenti pertinenti dell'Unione, compresi la politica in materia di visti, il commercio, lo sviluppo e gli strumenti diplomatici, è direttamente subordinato al livello di cooperazione in materia di riammissione, al fine di sostenere procedure prevedibili ed efficaci con i paesi terzi.
	4. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri dello stato di attuazione dei rispettivi partenariati, delle sfide riscontrate e del livello di cooperazione dei paesi terzi interessati, al fine di sostenere un approccio coordinato dell'Unione.
	5. Qualora sia individuata una mancanza persistente o ingiustificata di cooperazione da parte di un paese terzo, l'Unione adotta misure adeguate,

	compreso il ricorso a strumenti politici restrittivi, al fine di garantire il ripristino di una cooperazione efficace e duratura in materia di riammissione.

Or. en

Emendamento 2160
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Capo VII

Testo della Commissione	*Emendamento*
Capo VII [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2161
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2162
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente***, dietro richiesta,*** le informazioni riguardanti una persona che rientra nell'ambito di applicazione del	3. Gli Stati membri***, dietro richiesta,*** si comunicano reciprocamente le informazioni ***disponibili*** riguardanti una persona che rientra nell'ambito di

presente regolamento ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio***, della procedura di riammissione*** e dell'assistenza alla reintegrazione.	applicazione del presente regolamento ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio e dell'assistenza ***al rimpatrio e*** alla reintegrazione.

Or. en

Emendamento 2163
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere scambiate attraverso i sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio[30] o attraverso informazioni supplementari a norma del regolamento (UE) 2018/1860, tali informazioni sono scambiate soltanto attraverso detti mezzi.	***soppresso***

[30] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

Or. en

Emendamento 2164
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere scambiate attraverso i sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio***[30]*** o attraverso informazioni supplementari a norma del regolamento (UE) 2018/1860, tali informazioni sono scambiate soltanto attraverso detti mezzi.	4. Se le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere scambiate attraverso i sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio***[1]*** o attraverso informazioni supplementari a norma del regolamento (UE) 2018/1860, tali informazioni sono scambiate***, in generale,*** soltanto attraverso detti mezzi.

[30] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

Or. en

Emendamento 2165
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***I dati richiesti sono adeguati, pertinenti, esatti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità prevista, e*** la richiesta è motivata.	5. La richiesta ***di informazioni*** è motivata.

Or. en

Emendamento 2166
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati richiesti sono adeguati***, pertinenti, esatti*** e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità prevista, e la richiesta è motivata.	5. I dati richiesti sono adeguati e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità prevista, e la richiesta è motivata.

Or. en

Motivazione

È difficile comprendere come una richiesta di dati possa essere adeguata ed esatta.

Emendamento 2167
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le informazioni di cui al paragrafo 3 ***includono*** in particolare:	6. Le informazioni di cui al paragrafo 3 ***possono includere*** in particolare:

Or. en

Emendamento 2168
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le informazioni di cui al paragrafo 3 ***includono*** in particolare:	6. Le informazioni di cui al paragrafo 3 ***possono includere*** in particolare:

Or. en

Emendamento 2169
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le informazioni di cui al paragrafo 3 ***includono in particolare***:	6. Le informazioni di cui al paragrafo 3 ***possono includere***:

Or. en

Motivazione

Poiché si tratta di una richiesta di dati, non dovrebbe sussistere alcun obbligo in merito a cosa dovrebbe essere richiesto.

Emendamento 2170
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. le informazioni necessarie per stabilire l'identità del cittadino di paese terzo ***e, se del caso, l'identità dei suoi familiari, parenti e persone legate da altri vincoli di parentela, in particolare il cognome o i cognomi***; ***il nome o i nomi; se del caso, i nomi precedenti e altri nomi (alias, pseudonimi); la data, il luogo e il paese di nascita; il sesso;***	a. le informazioni necessarie per stabilire l'identità del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 2171
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. le informazioni necessarie per stabilire l'identità del cittadino di paese terzo e, se del caso, l'identità dei suoi familiari, parenti e persone legate da altri vincoli di parentela***, *in particolare il cognome o i cognomi***; ***il nome o i nomi; se del caso, i nomi precedenti e altri nomi (alias, pseudonimi); la data, il luogo e il paese di nascita; il sesso;***	a. le informazioni necessarie per stabilire l'identità del cittadino di paese terzo e, se del caso, l'identità dei suoi familiari, parenti e persone legate da altri vincoli di parentela;

Or. en

Emendamento 2172
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358***, *in particolare immagini del volto***; ***i dati dattiloscopici; la data di rilevamento dei dati biometrici; il numero di riferimento Eurodac assegnato dallo Stato membro d'origine;***	b. informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358;

Or. en

Emendamento 2173
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358***, in particolare immagini del volto***; ***i dati dattiloscopici; la data di rilevamento dei dati biometrici; il numero di riferimento Eurodac assegnato dallo Stato membro d'origine;***	b. informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358;

Or. en

Emendamento 2174
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. ***informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358, in particolare immagini*** del volto***;*** i dati ***dattiloscopici;*** la data di rilevamento ***dei*** dati biometrici***;*** il numero di riferimento Eurodac assegnato dallo Stato membro d'origine;	b. ***l'immagine*** del volto***,*** i dati ***relativi alle impronte digitali,*** la data di rilevamento ***di tali*** dati biometrici ***e*** il numero di riferimento Eurodac assegnato dallo Stato membro d'origine ***ai sensi del regolamento (UE) 2024/1358***;

Or. en

Motivazione

In linea con il parere del GEPD, non dovrebbero esserci dubbi in merito alle limitazioni relative ai dati sensibili che possono essere condivisi tra gli Stati membri. Il regolamento Eurodac fa riferimento ai dati relativi alle impronte digitali e non ai dati dattiloscopici.

Emendamento 2175
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358, ***in particolare*** immagini del volto***;*** i dati ***dattiloscopici***; la data di rilevamento dei dati biometrici; il numero di riferimento Eurodac assegnato dallo Stato membro d'origine;	b. informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358, ***ovvero le*** immagini del volto ***e*** i dati ***relativi alle impronte digitali***; la data di rilevamento dei dati biometrici; il numero di riferimento Eurodac assegnato dallo Stato membro d'origine;

Or. en

Emendamento 2176
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. informazioni relative alla cittadinanza e al documento o ai documenti di viaggio del cittadino di paese terzo***, in particolare la cittadinanza o le cittadinanze attuali e precedenti***; ***il tipo, il numero e il paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; la data di rilascio e la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;***	c. informazioni relative alla cittadinanza e al documento o ai documenti di viaggio del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 2177
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. informazioni relative alla cittadinanza e al documento o ai documenti di viaggio del cittadino di paese terzo***, in***	c. informazioni relative alla cittadinanza e al documento o ai documenti di viaggio del cittadino di paese terzo;

particolare la cittadinanza o le cittadinanze attuali e precedenti; ***il tipo, il numero e il paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; la data di rilascio e la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;***

Or. en

Emendamento 2178
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. informazioni ***sui*** titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo;	e. informazioni ***su qualsiasi status di soggiorno o autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno, compresi*** titoli di soggiorno o visti ***nonché eventuali domande o proroghe degli stessi,*** rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo;

Or. en

Emendamento 2179
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. informazioni sulle operazioni di rimpatrio del cittadino di paese terzo***, in particolare dati relativi al volo***; ***altre modalità di viaggio; l'eventuale segnalazione della particolare pericolosità del cittadino di paese terzo e della conseguente necessità di disposizioni specifiche durante l'operazione di rimpatrio; informazioni relative alla scorta;***	f. informazioni sulle operazioni di rimpatrio del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 2180
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. informazioni sulle operazioni di rimpatrio del cittadino di paese terzo***, in particolare dati relativi al volo***; ***altre modalità di viaggio; l'eventuale segnalazione della particolare pericolosità del cittadino di paese terzo e della conseguente necessità di disposizioni specifiche durante l'operazione di rimpatrio; informazioni relative alla scorta;***	f. informazioni sulle operazioni di rimpatrio del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 2181
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di paese terzo***, in particolare la composizione della famiglia, lo stato civile, i recapiti dei familiari nel paese di rimpatrio, l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, i diplomi***;	g. informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 2182
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di paese terzo***, in particolare la composizione della famiglia, lo stato civile, i recapiti dei familiari nel paese di rimpatrio, l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, i diplomi***;	g. informazioni relative ***al rimpatrio e*** alla reintegrazione del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 2183
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di paese terzo, in particolare la composizione della famiglia, lo stato civile, i recapiti dei familiari nel paese ***di rimpatrio***, l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, i diplomi;	g. informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di paese terzo, in particolare la composizione della famiglia, lo stato civile, i recapiti dei familiari nel paese ***verso cui avviene il trasferimento***, l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, i diplomi;

Or. en

Emendamento 2184
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*

g. informazioni relative ***alla reintegrazione del*** cittadino di paese terzo, in particolare la composizione della famiglia, lo stato civile, i recapiti dei familiari nel paese di rimpatrio, l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, i diplomi;	g. informazioni relative ***al*** cittadino di paese terzo, in particolare la composizione della famiglia, lo stato civile, i recapiti dei familiari nel paese di rimpatrio, l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, i diplomi;

Or. en

Emendamento 2185
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h. i motivi di eventuali decisioni di rimpatrio emesse nei confronti del cittadino di paese terzo;	h. i motivi di eventuali decisioni di rimpatrio***, provvedimento di allontanamento e/o divieto d'ingresso*** emesse nei confronti del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 2186
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis. informazioni sul rispetto, da parte del cittadino di paese terzo, degli obblighi di cui agli articoli 21 e 23;

Or. en

Emendamento 2187
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j. informazioni relative al casellario giudiziale del cittadino di paese terzo o ***alla*** minaccia che questi rappresenta per ***l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o*** la sicurezza ***nazionale***;	j. informazioni relative al casellario giudiziale del cittadino di paese terzo o ***a una*** minaccia che questi rappresenta per la sicurezza ***interna***;

Or. en

Emendamento 2188
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis. informazioni sulla cooperazione del cittadino di paese terzo conformemente agli obblighi di cui all'articolo 21;

Or. en

Emendamento 2189
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere il prima possibile e al più tardi entro ***tre*** settimane.	7. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere il prima possibile e al più tardi entro ***due*** settimane.

Or. en

Emendamento 2190
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere il prima possibile e al più tardi entro ***tre*** settimane.	7. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere il prima possibile e al più tardi entro ***due*** settimane.

Or. en

Emendamento 2191
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. La mancata risposta, la risposta incompleta o un ritardo nella risposta di uno Stato membro a una richiesta presentata a norma del presente articolo non impediscono né ritardano l'esecuzione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento disposti da un altro Stato membro. Lo Stato membro richiedente può procedere sulla base delle informazioni già a disposizione delle sue autorità competenti conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2192
Mary Khan

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 3. In ciascuno Stato membro tali informazioni, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, possono essere comunicate soltanto alle autorità o alle autorità giudiziarie incaricate della procedura di rimpatrio***,*** della procedura di riammissione ***o della prestazione di assistenza alla reintegrazione***.	8. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 3. In ciascuno Stato membro tali informazioni, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, possono essere comunicate soltanto alle autorità o alle autorità giudiziarie incaricate della procedura di rimpatrio ***o*** della procedura di riammissione.

Or. en

Emendamento 2193
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Su richiesta, gli Stati membri si trasferiscono reciprocamente i documenti di viaggio originali del cittadino di paese terzo, qualora il documento di viaggio sia necessario per garantire il rimpatrio.

Or. en

Emendamento 2194
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 39	***soppresso***
Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a cittadini di paesi terzi a fini di	

riammissione e reintegrazione

1. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere da a) a h), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a un'autorità competente di un paese terzo se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo, purché ciò sia necessario allo svolgimento della procedura di riammissione.

2. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere a), c), f) e g), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione, purché ciò sia necessario per fornire assistenza alla reintegrazione.

3. Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo.

Or. en

Emendamento 2195
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 39	***soppresso***
Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a cittadini di paesi terzi a fini di riammissione e reintegrazione	
1. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere da a) a h), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a un'autorità competente di un paese terzo se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo, purché ciò sia necessario allo svolgimento della procedura di riammissione.	
2. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere a), c), f) e g), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione, purché ciò sia necessario per fornire assistenza alla reintegrazione.	
3. Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.	
4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è	

documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo.

Or. en

Emendamento 2196
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a cittadini di paesi terzi a fini di riammissione e reintegrazione	Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a cittadini di paesi terzi a fini di ***rimpatrio, allontanamento,*** riammissione e reintegrazione

Or. en

Emendamento 2197
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a cittadini di paesi terzi a fini di riammissione ***e reintegrazione***	Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a cittadini di paesi terzi a fini di riammissione

Or. en

Emendamento 2198
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere da a) a h), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a un'autorità competente di un paese terzo se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo, purché ciò sia necessario allo svolgimento della procedura di riammissione.	1. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere da a) a h), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a un'autorità competente di un paese terzo se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo, purché ciò sia necessario allo svolgimento della procedura di ***rimpatrio, allontanamento o*** riammissione.

Or. en

Emendamento 2199
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere da a) a h), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a un'autorità competente di un paese terzo ***se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo, purché*** ciò sia necessario ***allo svolgimento della procedura di*** riammissione.	1. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere da a) a h) ***e lettera j)***, possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a un'autorità competente di un paese terzo ***o a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione o per altri compiti connessi all'esecuzione del rimpatrio, quali compagnie aeree o fornitori di servizi medici, e ove*** ciò sia necessario ***a fini di rimpatrio,*** riammissione ***e reintegrazione***.

Or. en

Emendamento 2200
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere a), c), f) e g), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione, purché ciò sia necessario per fornire assistenza alla reintegrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2201
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere a), c), f) e g), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione, purché ciò sia necessario per fornire assistenza alla reintegrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2202
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere a), c), f) e g), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti ***è stato informato che*** i suoi dati personali ***possono essere*** condivisi con terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione, purché ciò sia necessario per fornire assistenza alla reintegrazione.	2. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere a), c), f) e g), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti ***ha dato il consenso affinché*** i suoi dati personali ***siano*** condivisi con terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione, purché ciò sia necessario per fornire assistenza alla reintegrazione.

Or. en

Motivazione

Poiché il presente paragrafo riguarda l'assistenza alla reintegrazione, al rimpatriando dovrebbe essere chiesto il consenso prima della condivisione di tali dati personali.

Emendamento 2203
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del	4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del

regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo.	regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo. ***Tale documentazione si limita alle informazioni strettamente necessarie per dimostrare il rispetto della base giuridica del trasferimento e non comporta alcun obbligo di comunicazione supplementare per gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 2204
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 ***o 2***, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo.	4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo.

Or. en

Emendamento 2205
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se il trasferimento di dati a norma

	dei paragrafi 1 e 2 rischia di mettere in pericolo la sicurezza o la vita del cittadino di paese terzo interessato, il trasferimento verso tale paese terzo non è consentito.

Or. en

Emendamento 2206
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2207
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2208
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a condanne penali di cittadini di paesi terzi a fini di riammissione ***e reintegrazione***	Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a condanne penali di cittadini di paesi terzi a fini di riammissione

Or. en

Emendamento 2209
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di paese terzo possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	1. I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di paese terzo possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo ***o a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione o per altri compiti connessi all'esecuzione del rimpatrio*** se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 2210
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio[31], qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno ***tre anni*** conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;	a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio[31], qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno ***un anno*** conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;

[31] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

[31] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

Or. en

Emendamento 2211
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei ***25*** anni precedenti per un reato di terrorismo o nei ***15*** anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio[31], qualora tale reato sia ***punibile con*** una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;	a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei ***15*** anni precedenti per un reato di terrorismo o nei ***10*** anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio[31], qualora ***per*** tale reato sia ***stata inflitta*** una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;

[31] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI:

[31] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj). http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

Or. en

Motivazione

Non è proporzionato trasferire i dati personali dei rimpatriandi che hanno ricevuto pene minori per reati potenzialmente gravi, senza prendere in considerazione la pena effettivamente inflitta per il reato in questione. I reati storici sollevano anche questioni di necessità e proporzionalità.

Emendamento 2212
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei ***25*** anni precedenti per un reato di terrorismo o nei ***15*** anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio[31], ***qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima*** di almeno ***tre anni*** conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;	a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei ***50*** anni precedenti per un reato di terrorismo o nei ***30*** anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***o ha commesso un reato che comporta una pena privativa della libertà*** di almeno ***sei mesi*** conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;

[31] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

Or. en

Emendamento 2213
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio[31], ***qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima*** di almeno ***tre anni*** conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;	a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***o ha commesso un reato che comporta una pena privativa della libertà*** di almeno ***un anno*** conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;

[31] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

Or. en

Emendamento 2214
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di riammissione di cui all'articolo 36;	b. il trasferimento di dati è ***strettamente*** necessario ***e proporzionato*** allo svolgimento della procedura di riammissione di cui all'articolo 36;

Or. en

Motivazione

Cfr. punto 26 del parere del GEPD.

Emendamento 2215
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il trasferimento di dati è necessario ***allo svolgimento della procedura*** di riammissione ***di cui all'articolo 36***;	b. il trasferimento di dati è necessario ***a fini*** di ***rimpatrio,*** riammissione ***e reintegrazione***;

Or. en

Emendamento 2216
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dello svolgimento della procedura di riammissione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2217
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2218
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento;	d. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento ***e che i dati trasferiti non rischiano di comportare la condanna o l'esecuzione della pena di morte o di qualsiasi forma di trattamento crudele o inumano***;

Or. en

Motivazione

Cfr. punto 26 del parere del GEPD.

Emendamento 2219
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare l'articolo 50 della Carta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2220
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di paese terzo possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	***soppresso***
a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;	
b. il trasferimento di dati è necessario per fornire assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione a norma dell'articolo 46;	
c. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato	

del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione ai fini di un'assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione;

d. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 2221
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di paese terzo possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	***soppresso***
a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;	
b. il trasferimento di dati è necessario per fornire assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione a norma	

dell'articolo 46;

c. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione ai fini di un'assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione;

d. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 2222
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei ***25*** anni precedenti per un reato di terrorismo o nei ***15*** anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia ***punibile con*** una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;	a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei ***15*** anni precedenti per un reato di terrorismo o nei ***10*** anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora ***per*** tale reato sia ***stata inflitta*** una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;

Or. en

Motivazione

Non è proporzionato trasferire i dati personali dei rimpatriandi che hanno ricevuto pene minori per reati potenzialmente gravi, senza prendere in considerazione la pena effettivamente inflitta per il reato in questione. I reati storici sollevano anche questioni di necessità e proporzionalità.

Emendamento 2223
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il trasferimento di dati è necessario per fornire assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione a norma dell'articolo 46;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2224
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il trasferimento di dati è necessario per fornire assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione a norma dell'articolo 46;	b. il trasferimento di dati è ***strettamente*** necessario ***e proporzionato*** per fornire assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione a norma dell'articolo 46;

Or. en

Emendamento 2225
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha	d. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha

accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.	accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento ***e che i dati trasferiti non rischiano di comportare la condanna o l'esecuzione della pena di morte o di qualsiasi forma di trattamento crudele o inumano***.

Or. en

Emendamento 2226
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.	3. Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725. ***Qualora il trasferimento riguardi i dati personali di un minore, gli Stati membri e, se del caso, Frontex stabiliscono che il trasferimento di dati avviene nell'interesse superiore del minore prima che il trasferimento stesso abbia luogo***.

Or. en

Emendamento 2227
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 ***o 2***, tale trasferimento è	4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1, tale trasferimento è

documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 ***o 2*** e i dati personali trasferiti.	documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 e i dati personali trasferiti.

Or. en

Emendamento 2228
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 41	***soppresso***
Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi alla salute di cittadini di paesi terzi ai fini dello svolgimento dell'operazione di rimpatrio e della reintegrazione	
1. I dati relativi all'assistenza medica da prestare ai cittadini di paesi terzi durante l'operazione di rimpatrio possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	
a. il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di rimpatrio;	
b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio;	

c. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.

2. I dati relativi alla salute dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a. il trasferimento di dati è necessario per fornire un'assistenza alla reintegrazione a norma dell'articolo 46 adeguata alle esigenze mediche del cittadino di paese terzo;

b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione affinché tale assistenza sia adeguata alle sue esigenze mediche, e ha acconsentito a tale trasferimento.

3. Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 e i dati personali

trasferiti.

Or. en

Emendamento 2229
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 41	***soppresso***
Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi alla salute di cittadini di paesi terzi ai fini dello svolgimento dell'operazione di rimpatrio e della reintegrazione	
1. I dati relativi all'assistenza medica da prestare ai cittadini di paesi terzi durante l'operazione di rimpatrio possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	
a. il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di rimpatrio;	
b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio;	
c. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.	
2. I dati relativi alla salute dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione se sono soddisfatte le	

condizioni seguenti:

a. il trasferimento di dati è necessario per fornire un'assistenza alla reintegrazione a norma dell'articolo 46 adeguata alle esigenze mediche del cittadino di paese terzo;

b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione affinché tale assistenza sia adeguata alle sue esigenze mediche, e ha acconsentito a tale trasferimento.

3. Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 e i dati personali trasferiti.

Or. en

Emendamento 2230
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I dati relativi all'assistenza medica da prestare ai cittadini di paesi terzi durante l'operazione di rimpatrio possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	1. I dati relativi all'assistenza medica da prestare ai cittadini di paesi terzi durante l'operazione di rimpatrio possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo ***o a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione o per altri compiti connessi all'esecuzione del rimpatrio, quali i fornitori di servizi medici,*** se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 2231
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di rimpatrio;	a. il trasferimento di dati è ***strettamente*** necessario ***e proporzionato*** allo svolgimento della procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 2232
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un	***soppresso***

paese terzo ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 2233
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti ***è stato informato del fatto che*** i suoi dati personali ***possono essere*** condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio;	b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti ***ha dato il consenso affinché*** i suoi dati personali ***siano*** condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio;

Or. en

Motivazione

Poiché i dati sanitari sono dati personali sensibili, al rimpatriando dovrebbe essere chiesto di dare il proprio consenso prima che tali dati sanitari siano condivisi con un paese terzo.

Emendamento 2234
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2235
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati relativi alla salute dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	2. I dati relativi alla salute ***e alle esigenze mediche*** dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione ***o per altri compiti connessi all'esecuzione del rimpatrio,*** se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 2236
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il trasferimento di dati è necessario per fornire un'assistenza alla reintegrazione a norma dell'articolo 46 adeguata alle esigenze mediche del cittadino di paese terzo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2237
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il trasferimento di dati è necessario per fornire un'assistenza alla reintegrazione a norma dell'articolo 46 adeguata alle esigenze mediche del cittadino di paese terzo;	a. il trasferimento di dati è ***strettamente*** necessario ***e proporzionato*** per fornire un'assistenza alla reintegrazione a norma dell'articolo 46 adeguata alle esigenze mediche del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 2238
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti ***è stato informato del fatto che*** i suoi dati personali ***possono essere*** condivisi con un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione affinché tale assistenza sia adeguata alle sue esigenze mediche, e ha acconsentito a tale trasferimento.	b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti ***ha dato il consenso affinché*** i suoi dati personali ***siano*** condivisi con un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione affinché tale assistenza sia adeguata alle sue esigenze mediche, e ha acconsentito a tale trasferimento.

Or. en

Motivazione

Poiché i dati sanitari sono dati personali sensibili, al rimpatriando dovrebbe essere chiesto di dare il proprio consenso prima che tali dati sanitari siano condivisi con un paese terzo.

Emendamento 2239
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 42	***soppresso***
Componenti del sistema comune di rimpatrio	
1. Il sistema comune di rimpatrio a norma del presente regolamento comprende:	
a. una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, che comprende come parte integrante una procedura comune di riammissione;	
b. un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;	
c. le risorse necessarie e il personale competente negli Stati membri sufficiente per l'attuazione del presente regolamento, compreso il trattenimento;	
d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi;	
e. la cooperazione tra gli Stati membri;	
f. un sostegno da parte di organi e organismi dell'Unione a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, in linea con i rispettivi mandati.	
2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1351, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la	

cooperazione in materia di riammissione.

3. L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne, tenendo conto del loro interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione.

[32] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

Or. en

Motivazione

Fusione con l'articolo 1. L'effetto giuridico del presente articolo non è chiaro.

Emendamento 2240
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sistema comune di rimpatrio a norma ***del*** presente ***regolamento*** comprende:	1. Il sistema comune di rimpatrio a norma ***della*** presente ***direttiva*** comprende:

Or. en

Emendamento 2241
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione***, che comprende come parte integrante una procedura comune di riammissione***;	a. una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Le procedure di riammissione possono non essere sempre necessarie quando una persona lascia l'Unione dopo aver accettato la decisione di rimpatrio.

Emendamento 2242
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. una procedura ***comune*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare ***nell'Unione, che comprende come parte integrante una procedura comune di riammissione***;	a. una procedura per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare ***nel territorio degli Stati membri***;

Or. en

Emendamento 2243
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. ***una procedura comune*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione***, che comprende come parte integrante una procedura comune di riammissione***;	a. ***norme e procedure comuni*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione;

Or. en

Emendamento 2244
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2245
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2246
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;	b. un sistema di riconoscimento ***volontario*** ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 9.

Emendamento 2247
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 2248
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. le risorse necessarie e il personale competente negli Stati membri sufficiente per l'attuazione ***del*** presente ***regolamento, compreso il trattenimento***;	c. le risorse necessarie e il personale competente negli Stati membri sufficiente per l'attuazione ***della*** presente ***direttiva***;

Or. en

Emendamento 2249
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c. le risorse necessarie e il personale competente negli Stati membri sufficiente per l'attuazione del presente regolamento***, compreso il trattenimento;***	c. le risorse necessarie e il personale competente negli Stati membri sufficiente per l'attuazione del presente regolamento***.***

Or. en

Motivazione

Un aumento della capacità di trattenimento non aumenterà necessariamente i tassi di rimpatrio. Aumenteranno più probabilmente i tassi di detenzione. Oltre a non essere corretto, tale approccio è molto costoso per gli Stati membri e l'Unione.

Emendamento 2250
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2251
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2252

Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La Commissione ha manifestato l'intenzione di presentare una proposta legislativa per la digitalizzazione dei sistemi di gestione dei casi di rimpatrio. Per tale atto legislativo, una decisione in merito dovrebbe spettare al colegislatore.

Emendamento 2253
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio***, della riammissione*** e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi;	d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 2254
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio**,** della riammissione ***e della reintegrazione*** dei cittadini di paesi terzi;	d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio ***e*** della riammissione dei cittadini di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 2255
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. la cooperazione tra gli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2256
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. un livello sufficiente di capacità di trattenimento determinato dallo Stato membro tenendo conto delle esigenze effettive;

Or. en

Emendamento 2257
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. un sostegno da parte di organi e organismi dell'Unione a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, in linea con i rispettivi mandati.	f. ***un sostegno finanziario da parte dell'Unione e*** un sostegno ***operativo*** da parte di organi e organismi dell'Unione***, in particolare il sostegno da parte di Frontex,*** a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, in linea con i rispettivi

mandati.

Or. en

Emendamento 2258
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. un sostegno da parte di organi e organismi dell'Unione ***a norma dell'articolo 43, paragrafo 4,*** in linea con i rispettivi mandati.	f. ***un sostegno finanziario da parte dell'Unione e*** un sostegno ***operativo*** da parte di organi e organismi dell'Unione in linea con i rispettivi mandati.

Or. en

Emendamento 2259
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. un sostegno da parte di organi e organismi dell'Unione ***a norma dell'articolo 43, paragrafo 4,*** in linea con i rispettivi mandati.	f. ***un sostegno finanziario da parte dell'Unione e*** un sostegno ***operativo*** da parte di organi e organismi dell'Unione in linea con i rispettivi mandati.

Or. en

Emendamento 2260
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis. il pieno rispetto del diritto

dell'Unione applicabile, compresa la Carta, del diritto internazionale applicabile, comprese la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 1967, e la convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali, compreso il diritto a un ricorso effettivo.

Or. en

Emendamento 2261
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis. il pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali, compreso il diritto a un ricorso effettivo;

Or. en

Emendamento 2262
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis. meccanismi di monitoraggio efficaci e indipendenti.

Or. en

Emendamento 2263
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter. un meccanismo di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali efficace e indipendente.

Or. en

Emendamento 2264
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter. meccanismi di monitoraggio efficaci e indipendenti.

Or. en

Emendamento 2265
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Lo sviluppo dei sistemi digitali si basa, per quanto possibile, sulle infrastrutture nazionali esistenti e sui sistemi interoperabili dell'Unione e non crea ulteriori oneri di comunicazione o

procedurali per gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2266
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1351, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.	***soppresso***

[32] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

Or. en

Motivazione

Nessun chiaro valore aggiunto. Il riferimento ai meccanismi di cooperazione esistenti suggerisce che la presente disposizione aggiungerebbe solo un ulteriore livello di burocrazia a tali meccanismi.

Emendamento 2267
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1351, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.	***soppresso***

[32] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

Or. en

Emendamento 2268
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1351, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.	***soppresso***

[32] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

Or. en

Emendamento 2269
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore ***del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1351, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione***.	2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore ***dei rimpatri***.

[32] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

Or. en

Emendamento 2270
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore ***del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351,***	2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore ***dei rimpatri***.

dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1351, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.

[32] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

Or. en

Emendamento 2271
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio**,** della riammissione ***e della reintegrazione*** e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1351, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[32],	2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio ***e*** della riammissione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1351, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], degli strumenti di riammissione

degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.	dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.
[32] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).	[32] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

Or. en

Emendamento 2272
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne, tenendo conto del loro interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2273
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Unione e gli Stati membri	***soppresso***

assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne, tenendo conto del loro interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione.

Or. en

Emendamento 2274
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne***, tenendo conto del loro interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione***.	3. L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne.

Or. en

Emendamento 2275
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità	3. L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità

competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, ***nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne,*** tenendo conto del loro interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione.	competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, tenendo conto del loro interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione. ***Tali cooperazione e coordinamento non pregiudicano la competenza degli Stati membri di organizzare e gestire le operazioni di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 2276
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Quando uno Stato membro incontra difficoltà con un paese terzo per il rimpatrio dei suoi cittadini che sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio o nell'ambito di un rimpatrio volontario, gli altri Stati membri e l'Unione europea devono dimostrare solidarietà nei confronti dello Stato membro interessato; l'Unione, in coordinamento con gli Stati membri, può adottare misure coercitive nei confronti del paese terzo che rifiuta di cooperare, quali ritorsioni diplomatiche, restrizioni in materia di visti, limitazioni della cooperazione economica e degli aiuti allo sviluppo o in altri settori, per garantire il rispetto degli obblighi di rimpatrio.

Or. fr

Emendamento 2277
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri designano, conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti ***dal*** presente ***regolamento***.	1. Gli Stati membri designano, conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti ***dalla*** presente ***direttiva***.

Or. en

Emendamento 2278
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assegnano alle autorità competenti le risorse necessarie, compreso personale adeguatamente formato che abbia ricevuto orientamenti per adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2279
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assegnano alle autorità competenti le risorse necessarie, compreso personale adeguatamente formato che abbia ricevuto orientamenti per adempiere agli obblighi di cui ***al*** presente ***regolamento***.	2. Gli Stati membri assegnano alle autorità competenti le risorse necessarie, compreso personale adeguatamente formato che abbia ricevuto orientamenti per adempiere agli obblighi ***in materia di diritti fondamentali*** di cui ***alla*** presente ***direttiva e previsti da altri strumenti europei e internazionali***.

Or. en

Emendamento 2280
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assegnano alle autorità competenti le risorse necessarie, compreso personale adeguatamente formato ***che abbia ricevuto orientamenti per adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento***.	2. Gli Stati membri assegnano alle autorità competenti le risorse ***che ritengono*** necessarie, compreso personale adeguatamente formato.

Or. en

Emendamento 2281
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri garantiscono un livello sufficiente di capacità di trattenimento tenendo conto delle esigenze effettive e dei rimpatri previsti nei 12 mesi successivi, in particolare ai fini di un'adeguata preparazione dei sistemi e di una pianificazione di emergenza a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Un aumento della capacità di trattenimento non aumenterà necessariamente i tassi di rimpatrio. Aumenteranno più probabilmente i tassi di detenzione. Oltre a non essere corretto, tale approccio costa molti soldi agli Stati membri e all'Unione.

Emendamento 2282
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri garantiscono un livello sufficiente di capacità di trattenimento tenendo conto delle esigenze effettive e dei rimpatri previsti nei 12 mesi successivi, in particolare ai fini di un'adeguata preparazione dei sistemi e di una pianificazione di emergenza a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2283
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri garantiscono un livello sufficiente di capacità di trattenimento tenendo conto delle esigenze effettive e dei rimpatri previsti nei 12 mesi successivi, in particolare ai fini di un'adeguata preparazione dei sistemi e di una pianificazione di emergenza a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2284
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri garantiscono un livello sufficiente di capacità di trattenimento tenendo conto delle esigenze effettive e dei rimpatri previsti nei 12 mesi successivi, in particolare ai fini di un'adeguata preparazione dei sistemi e di una pianificazione di emergenza a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2285
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono essere sostenuti dalle autorità competenti di un altro Stato membro a norma dell'articolo 44 e dal personale competente delle agenzie dell'Unione, anche a norma dell'articolo 45.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2286
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono essere sostenuti dalle autorità competenti di un altro Stato membro a norma dell'articolo 44 e dal personale competente delle agenzie dell'Unione, anche a norma dell'articolo 45.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2287
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono essere sostenuti ***dalle autorità competenti di un altro Stato membro a norma dell'articolo 44 e*** dal personale competente delle agenzie dell'Unione***, anche a norma dell'articolo 45***.	4. Gli Stati membri possono essere sostenuti dal personale competente delle agenzie dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2288
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono essere sostenuti dalle autorità competenti di un altro Stato membro a norma dell'articolo 44 e dal personale competente delle agenzie dell'Unione, anche ***a norma dell'articolo 45***.	4. Gli Stati membri possono essere sostenuti dalle autorità competenti di un altro Stato membro a norma dell'articolo 44 e dal personale competente delle agenzie dell'Unione, anche ***nel rispetto dei mandati di tali agenzie***.

Or. en

Emendamento 2289
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Oltre a stanziare le risorse necessarie a norma del paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, entro ogni anno civile, almeno l'80 % dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva sia effettivamente rimpatriato.

Or. en

Emendamento 2290
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, entro ogni anno civile, almeno il 95 % dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva sia effettivamente rimpatriato.

Or. en

Emendamento 2291
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Se uno Stato membro non raggiunge l'obiettivo di cui al paragrafo 4 bis, entro tre mesi dalla fine dell'anno civile in questione ne dà notifica al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione europea e rende pubblica tale notifica. La notifica comprende un'analisi dettagliata dei motivi della non conformità, compresi eventuali problemi connessi alla cooperazione da parte di paesi terzi, e un piano d'azione che illustra le misure che lo Stato membro intende adottare per porre rimedio alla situazione.

Or. en

Emendamento 2292
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Se uno Stato membro non raggiunge l'obiettivo di cui al paragrafo 4 bis, ne dà notifica alla Commissione e al Consiglio entro tre mesi dalla fine dell'anno civile in questione. La notifica comprende un'analisi dettagliata dei motivi della non conformità, compresi eventuali problemi connessi alla cooperazione da parte di paesi terzi, e un piano d'azione che illustra le misure che lo Stato membro intende adottare per migliorare le proprie prestazioni.

Or. en

Emendamento 2293
Marieke Ehlers

a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Sulla base della notifica di cui al paragrafo 4 ter, la Commissione può raccomandare misure specifiche per assistere lo Stato membro interessato o può avviare azioni specifiche a livello dell'Unione per migliorare la cooperazione in materia di riammissione con i paesi terzi interessati.

Or. en

Emendamento 2294
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 44	***soppresso***
Cooperazione tra gli Stati membri	
1. La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 43 ha gli obiettivi seguenti:	
a. permettere il transito attraverso i rispettivi territori per agevolare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa in un altro Stato membro o l'ottenimento dei documenti di viaggio;	
b. fornire assistenza logistica o finanziaria o altri tipi di assistenza materiale o in natura;	
c. condurre o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione;	
d. contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un	

documento di viaggio valido;

e. organizzare, per conto dello Stato membro richiedente, le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio;

f. facilitare il trasferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);

g. sostenere la partenza di un cittadino di paese terzo verso lo Stato membro in cui ha il diritto di soggiornare a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma.

Or. en

Emendamento 2295
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 44	***soppresso***
Cooperazione tra gli Stati membri	
1. La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 43 ha gli obiettivi seguenti:	
a. permettere il transito attraverso i rispettivi territori per agevolare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa in un altro Stato membro o l'ottenimento dei documenti di viaggio;	
b. fornire assistenza logistica o finanziaria o altri tipi di assistenza materiale o in natura;	
c. condurre o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione;	
d. contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido;	

e. organizzare, per conto dello Stato membro richiedente, le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio;

f. facilitare il trasferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);

g. sostenere la partenza di un cittadino di paese terzo verso lo Stato membro in cui ha il diritto di soggiornare a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma.

Or. en

Emendamento 2296
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 43 ha gli obiettivi seguenti:	1. La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate in conformità dell'articolo 43 ha ***di norma*** gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 2297
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 43 ***ha gli obiettivi seguenti***:	1. La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 43 ***può consistere in***:

Or. en

Emendamento 2298
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. permettere il transito attraverso i rispettivi territori per agevolare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa in un altro Stato membro o ***l'***ottenimento dei documenti di viaggio;	a. permettere il transito attraverso i rispettivi territori per agevolare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa in un altro Stato membro o ***ai fini delle procedure di identificazione o dell'***ottenimento documenti di viaggio;

Or. en

Emendamento 2299
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. fornire assistenza logistica ***o finanziaria*** o altri tipi di assistenza materiale o in natura;	b. fornire assistenza logistica o altri tipi di assistenza materiale o in natura ***in relazione al transito attraverso il loro territorio ai sensi della lettera a)***;

Or. en

Emendamento 2300
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. facilitare il trasferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);

Or. en

Emendamento 2301
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter. sostenere il rimpatrio o l'allontanamento di un cittadino di paese terzo verso lo Stato membro in cui ha il diritto di soggiornare a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, compresa l'applicazione del trattenimento.

Or. en

Emendamento 2302
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido;	d. contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido ***ove ciò non sia possibile da parte dello Stato membro di esecuzione dopo aver attentamente valutato che ciò non metterà in pericolo il benessere di tali cittadini***;

Or. en

Emendamento 2303
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. facilitare il trasferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2304
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis. in caso di riconoscimento reciproco, garantire che il rimpatriando possa esercitare pienamente il suo diritto a un ricorso effettivo in entrambi gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2305
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 43 può avere luogo anche ai fini seguenti:
	a. condurre o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione;
	b. contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido;

c. organizzare a nome dello Stato membro richiedente.

Or. en

Emendamento 2306
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'assistenza per il transito e l'agevolazione del transito devono essere fornite solo se il cittadino di paese terzo non può procedere al rimpatrio con un volo diretto dal territorio dello Stato membro che ha emesso o dà esecuzione alla decisione di rimpatrio o al provvedimento di allontanamento.

Or. en

Emendamento 2307
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 44 bis
	Obblighi degli Stati membri
	1. Gli Stati membri garantiscono sistemi di rimpatrio dignitosi, sicuri e sostenibili ben funzionanti, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e come stabilito dal presente regolamento. A tal fine, stanziano risorse e assegnano infrastrutture e capacità amministrative sufficienti alle autorità nazionali competenti e cooperano con i cittadini di

paesi terzi conformemente all'articolo 21, paragrafo -1 (nuovo).

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione e al Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e sul funzionamento del loro quadro nazionale in materia di rimpatrio, in cui figurino almeno:

a) le risorse, le infrastrutture e le capacità amministrative delle autorità nazionali competenti;

b) il numero di procedure di rimpatrio in corso;

c) il periodo decisionale medio per le decisioni di rimpatrio;

d) il numero di richieste di riammissione presentate a paesi terzi in relazione al numero di decisioni di rimpatrio emesse, compresa un'analisi dei motivi per cui le richieste di riammissione non sono state presentate;

e) la durata del trattenimento ai fini dell'esecuzione del rimpatrio;

f) le tipologie di alternative al trattenimento applicate.

3. La Commissione monitora e analizza il funzionamento dell'attuazione del presente regolamento sulla base delle relazioni pubblicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 2 e di altre fonti disponibili, comprese le relazioni delle agenzie e degli organismi competenti dell'Unione e delle organizzazioni internazionali e non governative, presenta un'analisi annuale dettagliata con raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblica una relazione di sintesi di tale analisi e delle sue conclusioni.

4. Se, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 3, conclude che il funzionamento del sistema comune di rimpatrio è sistematicamente ostacolato per motivi che non esulano dal controllo

	di uno o più Stati membri, la Commissione formula raccomandazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati e stabilisce opportune misure di seguito, compreso, se del caso, l'avvio di procedure di infrazione.

Or. en

Emendamento 2308
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 45	***soppresso***
Sostegno di Frontex	
1. Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.	
2. Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in linea con le priorità dell'Unione in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, l'esecuzione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1349, la strategia europea in materia di asilo e migrazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351 e le priorità nel contesto della valutazione periodica della cooperazione in materia di riammissione a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	

Or. en

Emendamento 2309
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 45	***soppresso***
Sostegno di Frontex	
1. Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.	
2. Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in linea con le priorità dell'Unione in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, l'esecuzione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1349, la strategia europea in materia di asilo e migrazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351 e le priorità nel contesto della valutazione periodica della cooperazione in materia di riammissione a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	

Or. en

Emendamento 2310
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.	1. Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi ***il responsabile dei diritti fondamentali di Frontex, osservatori dei diritti fondamentali di Frontex,*** funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.

Or. en

Motivazione

Tutto il personale di Frontex dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri quando richiedono il dispiegamento o il sostegno di Frontex.

Emendamento 2311
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex***, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento,*** conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.	1. Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.

Or. en

Emendamento 2312
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in ***linea con le priorità dell'Unione in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, l'esecuzione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma*** del regolamento (UE) ***2024/1349, la strategia europea in materia di asilo e migrazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351 e le priorità nel contesto della valutazione periodica della cooperazione in materia di riammissione a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009***.	2. Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in ***conformità*** del regolamento (UE) ***2019/1896***.

Or. en

Emendamento 2313
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in ***linea con le priorità dell'Unione in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, l'esecuzione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma*** del regolamento (UE) ***2024/1349, la strategia europea in materia di asilo e migrazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351 e le priorità nel contesto della valutazione periodica della cooperazione in materia di riammissione a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009***.	2. Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in ***conformità*** del regolamento (UE) ***2019/1896***.

Or. en

Emendamento 2314
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in linea con le priorità dell'Unione in materia di rimpatrio**,** riammissione ***e reintegrazione***, l'esecuzione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1349, la strategia europea in materia di asilo e migrazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351 e le priorità nel contesto della valutazione periodica della cooperazione in materia di riammissione a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	2. Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in linea con le priorità dell'Unione in materia di rimpatrio ***e*** riammissione, l'esecuzione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1349, la strategia europea in materia di asilo e migrazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351 e le priorità nel contesto della valutazione periodica della cooperazione in materia di riammissione a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

Or. en

Emendamento 2315
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione	
1. Gli Stati membri istituiscono strutture di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di	

paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione siano fornite anche prima dell'emissione della decisione di rimpatrio, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348.

3. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.

4. L'assistenza alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.

5. L'assistenza attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione è fornita in funzione del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e della sua osservanza degli obblighi, e può diminuire nel corso del tempo. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si tiene conto, ove del caso, dei criteri seguenti:

a. la cooperazione del cittadino di paese terzo interessato durante la procedura di rimpatrio e riammissione di cui all'articolo 21;

b. il fatto che il cittadino di paese terzo rimpatri volontariamente o sia oggetto di allontanamento;

c. il fatto che cittadino di paese terzo sia cittadino di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806;

d. il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato;

e. le eventuali esigenze specifiche del cittadino di paese terzo in quanto persona vulnerabile, minore, minore non accompagnato o membro di una famiglia.

6. L'assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.

Or. en

Emendamento 2316
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno al rimpatrio ***e alla reintegrazione***	Sostegno al rimpatrio

Or. en

Emendamento 2317
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono strutture di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2318
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***istituiscono*** strutture di consulenza in materia di rimpatrio ***e reintegrazione*** per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti ***sulle opzioni di*** rimpatrio ***e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.***	1. Gli Stati membri ***possono istituire*** strutture di consulenza in materia di rimpatrio per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti ***sul loro*** rimpatrio.

Or. en

Emendamento 2319
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono strutture di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. ***La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.***	1. Gli Stati membri istituiscono strutture di consulenza ***indipendenti e imparziali*** in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 2320
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono strutture di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.	1. Gli Stati membri istituiscono strutture di consulenza ***indipendenti e imparziali*** in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 2321
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***istituiscono strutture*** di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.	1. Gli Stati membri ***garantiscono la disponibilità*** di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire***, se del caso,*** ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 2322
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***istituiscono*** strutture di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.	1. Gli Stati membri ***possono istituire*** strutture di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.

Or. fr

Emendamento 2323
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione siano fornite anche prima dell'emissione della decisione di rimpatrio, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2324
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione siano fornite anche prima dell'emissione della decisione di rimpatrio, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2325
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Gli Stati membri ***provvedono affinché le*** informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione ***siano fornite anche*** prima dell'emissione della decisione di rimpatrio***, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348***.	2. Gli Stati membri ***possono fornire*** informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione prima dell'emissione della decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 2326
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***provvedono affinché le*** informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione ***siano fornite anche*** prima dell'emissione della decisione di rimpatrio***, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348***.	2. Gli Stati membri ***possono fornire*** informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione prima dell'emissione della decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 2327
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***provvedono affinché le*** informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione ***siano fornite anche*** prima dell'emissione della decisione di rimpatrio, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348.	2. Gli Stati membri ***possono fornire*** informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione prima dell'emissione della decisione di rimpatrio, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Motivazione

Il sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione non dovrebbe essere fornito come regola generale, in quanto i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente sono tenuti a coprire le proprie spese di rimpatrio, e l'assistenza dovrebbe essere concessa solo se non dispongono dei mezzi necessari. Inoltre, in alcuni casi, l'assistenza per il rimpatrio volontario, e in particolare il sostegno alla reintegrazione, può creare un fattore di attrazione per la migrazione irregolare.

Emendamento 2328
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***istituiscono*** programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione ***e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'***Unione ***comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo***.	3. Gli Stati membri ***possono istituire*** programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione ***sostenuti o finanziati a livello nazionale o dell'***Unione.

Or. en

Emendamento 2329
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***istituiscono*** programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e ***in generale si avvalgono*** dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza ***alla reintegrazione*** fornita	3. Gli Stati membri ***possono istituire*** programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e ***possono avvalersi*** dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza fornita dall'Unione

dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici***, finanziari*** e di altro tipo, materiali o in natura, ***compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio,*** forniti a un cittadino di paese terzo.	comprendono assistenza o incentivi logistici e di altro tipo, materiali o in natura, forniti a un cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 2330
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***istituiscono*** programmi ***nazionali a sostegno del*** rimpatrio e ***della*** reintegrazione ***e in generale si avvalgono dei*** programmi ***istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione*** comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari ***e*** di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.	3. Gli Stati membri ***garantiscono la disponibilità di*** programmi ***di*** rimpatrio e reintegrazione***, sostenuti o finanziati a livello nazionale o dell'Unione. Tali*** programmi comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari ***o*** di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 2331
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione ***e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I*** programmi nazionali e ***l'assistenza alla reintegrazione***	3. Gli Stati membri ***in generale si avvalgono dei programmi di rimpatrio e reintegrazione istituiti dall'Unione. Se necessario,*** istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione***. L'assistenza nel quadro dei***

fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.	programmi nazionali e ***dell'Unione può comprendere*** assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.

Or. en

Motivazione

Il sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione non dovrebbe essere fornito come regola generale, in quanto i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente sono tenuti a coprire le proprie spese di rimpatrio, e l'assistenza dovrebbe essere concessa solo se non dispongono dei mezzi necessari. Inoltre, in alcuni casi, l'assistenza per il rimpatrio volontario, e in particolare il sostegno alla reintegrazione, può creare un fattore di attrazione per la migrazione irregolare.

Emendamento 2332
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***istituiscono*** programmi ***nazionali a sostegno del*** rimpatrio e ***della*** reintegrazione ***e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'***Unione. ***I*** programmi ***nazionali*** e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.	3. Gli Stati membri ***garantiscono la disponibilità di*** programmi di rimpatrio e reintegrazione***, sostenuti o finanziati a livello nazionale o dell'***Unione. ***Tali*** programmi e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 2333
Nadine Morano

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***istituiscono*** programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.	3. Gli Stati membri ***possono istituire*** programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.

Or. fr

Emendamento 2334
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e ***in generale si avvalgono*** dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.	3. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio ***volontario*** e della reintegrazione e ***possono avvalersi*** dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 2335
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di ***rimpatrio***, forniti a un ***cittadino di paese terzo***.	3. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di ***trasferimento***, forniti a un ***rimpatriando***.

Or. en

Emendamento 2336
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I programmi nazionali comprendono la fornitura di informazioni adeguate da parte degli Stati membri sulle condizioni nei paesi di rimpatrio, un adeguato trasferimento dell'assistenza alle persone in situazioni vulnerabili e delle modalità di affidamento familiare per i minori non accompagnati e separati, nonché meccanismi per il trasferimento adeguato dell'assistenza legale e l'accesso alla giustizia e meccanismi di ricorso, comprese misure volte a garantire l'accesso alla giustizia dopo il rimpatrio in un paese terzo.

Or. en

Emendamento 2337
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2338
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2339
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è specificato che l'assistenza alla reintegrazione sia un diritto. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a fornire assistenza alla reintegrazione il più spesso possibile, in quanto ciò contribuisce a garantire rimpatri sostenibili.

Emendamento 2340
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.	4. L'assistenza ***al rimpatrio e*** alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.

Or. en

Motivazione

Il sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione non dovrebbe essere fornito come regola generale, in quanto i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente sono tenuti a coprire le proprie spese di rimpatrio, e l'assistenza dovrebbe essere concessa solo se non dispongono dei mezzi necessari. Inoltre, in alcuni casi, l'assistenza per il rimpatrio volontario, e in particolare il sostegno alla reintegrazione, può creare un fattore di attrazione per la migrazione irregolare.

Emendamento 2341
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Ozdoba

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.	4. L'assistenza ***al rimpatrio e*** alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.

Or. en

Emendamento 2342
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.	4. L'assistenza ***al rimpatrio e*** alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.

Or. en

Emendamento 2343
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'assistenza attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione ***è fornita in funzione del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e della sua osservanza degli obblighi, e può diminuire nel corso del tempo. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si*** tiene conto***, ove del caso, dei criteri seguenti***:	5. L'assistenza ***fornita*** attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione tiene conto ***di***:

Or. en

Emendamento 2344
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***L'assistenza attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione è fornita in funzione del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e della sua osservanza degli obblighi, e può diminuire nel corso del tempo.*** Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si tiene conto, ove del caso, dei criteri seguenti:	5. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si tiene conto, ove del caso, dei criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 2345
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'assistenza attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione ***è fornita in funzione del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e della sua osservanza degli obblighi, e*** può diminuire nel corso del tempo. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si tiene conto, ove del caso, dei criteri seguenti:	5. L'assistenza ***fornita*** attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione può diminuire nel corso del tempo. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si tiene conto, ove del caso, dei criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 2346
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'assistenza attraverso i programmi di rimpatrio ***e reintegrazione è fornita in***	5. L'assistenza ***fornita*** attraverso i programmi di rimpatrio ***è minima e***

funzione del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e ***della*** sua osservanza degli obblighi***, e può diminuire nel corso del tempo***. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio ***e alla reintegrazione*** si tiene conto***, ove del caso,*** dei criteri seguenti:	***dipende dal*** livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e ***dalla*** sua osservanza degli obblighi. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio si tiene conto dei criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 2347
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'assistenza attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione è ***fornita in funzione del*** livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e ***della*** sua osservanza degli obblighi, e può ***diminuire nel corso del tempo***. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si ***tiene*** conto, ove del caso, dei criteri seguenti:	5. L'assistenza ***fornita*** attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione è ***strettamente associata al*** livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e ***alla*** sua osservanza degli obblighi, e può ***essere ridotta o soppressa***. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si ***può tenere*** conto, ove del caso, dei criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 2348
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. la cooperazione del cittadino di paese terzo interessato durante la procedura di rimpatrio e riammissione di cui all'articolo 21;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2349
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. ***la cooperazione*** del ***cittadino di paese terzo interessato durante la procedura di rimpatrio e riammissione di cui all'articolo 21***;	a. ***le circostanze personali*** del ***caso***;

Or. en

Emendamento 2350
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. ***la cooperazione del cittadino di paese terzo interessato durante*** la procedura di rimpatrio e riammissione ***di cui all'articolo 21***;	a. ***l'eventualità che il rimpatriando abbia deliberatamente ostruito*** la procedura di rimpatrio e riammissione;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a fornire consulenza in materia di rimpatrio e assistenza alla reintegrazione, senza dover ricorrere a molteplici scuse per non fornire tale consulenza e assistenza. Una grave mancanza di cooperazione qualora la procedura di rimpatrio sia stata deliberatamente ostacolata dal rimpatriando potrebbe dar luogo a un esame del livello di assistenza.

Emendamento 2351
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il fatto che il cittadino di paese terzo rimpatri volontariamente o sia oggetto di allontanamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2352
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il fatto che il cittadino di paese terzo rimpatri volontariamente o sia oggetto di allontanamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2353
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il fatto che il cittadino di paese terzo rimpatri volontariamente o sia oggetto di allontanamento;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La consulenza in materia di rimpatrio è ancora più importante quando il rimpatriando non vuole accettare la decisione di rimpatrio. In questi casi è controproducente ridurre la consulenza in materia di rimpatrio.

Emendamento 2354
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. il fatto che cittadino di paese terzo sia cittadino di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2355
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. il fatto che cittadino di paese terzo sia cittadino di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2356
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2357
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2358
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È molto difficile cogliere il nesso tra una condanna per un reato (per quanto minore possa essere) e la consulenza in materia di rimpatrio. Se l'Unione e gli Stati membri vogliono seriamente migliorare il tasso di rimpatrio, devono dare priorità alle azioni che rendono i rimpatri efficaci e sostenibili, senza trovare motivi per non intraprendere tali azioni.

Emendamento 2359
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. il fatto che il cittadino di paese	d. il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato ***o***

terzo sia stato condannato per un reato;	***per un'infrazione amministrativa***;

Or. en

Emendamento 2360
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Ozdoba

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. le eventuali esigenze specifiche del cittadino di paese terzo in quanto persona vulnerabile, minore, minore non accompagnato o membro di una famiglia.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2361
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. le eventuali esigenze specifiche del cittadino di paese terzo in quanto persona vulnerabile, minore, minore non accompagnato o membro di una famiglia.	e. le eventuali esigenze specifiche del cittadino di paese terzo in quanto persona vulnerabile, minore, minore non accompagnato o membro di una famiglia***, persona LGBTIQ+, donna sola o per altre situazioni***;

Or. en

Emendamento 2362
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. se il cittadino di paese terzo non è in grado di sostenere autonomamente le spese di rimpatrio;

Or. en

Motivazione

Il sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione non dovrebbe essere fornito come regola generale, in quanto i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente sono tenuti a coprire le proprie spese di rimpatrio, e l'assistenza dovrebbe essere concessa solo se non dispongono dei mezzi necessari. Inoltre, in alcuni casi, l'assistenza per il rimpatrio volontario, e in particolare il sostegno alla reintegrazione, può creare un fattore di attrazione per la migrazione irregolare. Propongo pertanto di integrare i criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 5, che orientano le decisioni sulla natura e sul livello del sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione, aggiungendo nuovi criteri relativi alla situazione finanziaria del cittadino di paese terzo e al rischio di creare un fattore di attrazione per la migrazione irregolare. Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri con frontiere esterne. In alternativa, l'articolo 46, paragrafo 5, dovrebbe chiarire che l'elenco dei criteri non è esaustivo. Inoltre, il regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a istituire ulteriori programmi nazionali; dovrebbero avere la possibilità, se del caso, di basarsi esclusivamente sui programmi dell'Unione.

Emendamento 2363
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. ulteriori criteri conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 2364
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

e bis. ulteriori criteri previsti dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 2365
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter. l'esistenza di un rischio di migrazione irregolare a seguito dell'assistenza concessa;

Or. en

Motivazione

Il sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione non dovrebbe essere fornito come regola generale, in quanto i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente sono tenuti a coprire le proprie spese di rimpatrio, e l'assistenza dovrebbe essere concessa solo se non dispongono dei mezzi necessari. Inoltre, in alcuni casi, l'assistenza per il rimpatrio volontario, e in particolare il sostegno alla reintegrazione, può creare un fattore di attrazione per la migrazione irregolare. Propongo pertanto di integrare i criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 5, che orientano le decisioni sulla natura e sul livello del sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione, aggiungendo nuovi criteri relativi alla situazione finanziaria del cittadino di paese terzo e al rischio di creare un fattore di attrazione per la migrazione irregolare. Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri con frontiere esterne. In alternativa, l'articolo 46, paragrafo 5, dovrebbe chiarire che l'elenco dei criteri non è esaustivo. Inoltre, il regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a istituire ulteriori programmi nazionali; dovrebbero avere la possibilità, se del caso, di basarsi esclusivamente sui programmi dell'Unione.

Emendamento 2366
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater. ulteriori criteri previsti dal

diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

Il sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione non dovrebbe essere fornito come regola generale, in quanto i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente sono tenuti a coprire le proprie spese di rimpatrio, e l'assistenza dovrebbe essere concessa solo se non dispongono dei mezzi necessari. Inoltre, in alcuni casi, l'assistenza per il rimpatrio volontario, e in particolare il sostegno alla reintegrazione, può creare un fattore di attrazione per la migrazione irregolare. Propongo pertanto di integrare i criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 5, che orientano le decisioni sulla natura e sul livello del sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione, aggiungendo nuovi criteri relativi alla situazione finanziaria del cittadino di paese terzo e al rischio di creare un fattore di attrazione per la migrazione irregolare. Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri con frontiere esterne. In alternativa, l'articolo 46, paragrafo 5, dovrebbe chiarire che l'elenco dei criteri non è esaustivo. Inoltre, il regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a istituire ulteriori programmi nazionali; dovrebbero avere la possibilità, se del caso, di basarsi esclusivamente sui programmi dell'Unione.

Emendamento 2367
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. L'Unione**,** gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.	6. L'assistenza di cui al presente articolo ***generalmente*** non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. ***Gli Stati membri e*** l'Unione ***possono derogare a tale norma generale al fine di sostenere il rimpatrio immediato di un cittadino di paese terzo.*** Gli Stati membri***, l'Unione*** e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.

Or. en

Emendamento 2368

Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.	6. L'assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione***, in particolare attraverso lo scambio regolare di dati relativi ai beneficiari degli aiuti***.

Or. fr

Emendamento 2369
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'assistenza di cui al presente articolo non ***è*** concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. ***L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.***	6. L'assistenza di cui al presente articolo non ***può essere*** concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno.

Or. en

Emendamento 2370
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. ***L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.***	6. L'assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno.

Or. en

Emendamento 2371
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'assistenza di cui al presente articolo ***non è concessa*** ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.	6. ***Gli Stati membri possono scegliere di non concedere*** l'assistenza di cui al presente articolo ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.

Or. en

Emendamento 2372
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Ai cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16 non è concessa

alcuna assistenza alla reintegrazione.

Or. en

Emendamento 2373
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 46 bis
	Valutazione annuale e classificazione dei paesi terzi
	1. Entro il 1º aprile di ogni anno la Commissione pubblica una relazione accessibile al pubblico contenente una valutazione globale della cooperazione di ciascun paese terzo interessato in materia di riammissione, sulla base dei dati e delle informazioni raccolti a norma dell'articolo 48. La relazione calcola il "tasso di accettazione dei rimpatri" per ciascun paese, definito come la percentuale di cittadini di paesi terzi effettivamente rimpatriati rispetto al numero totale di decisioni di rimpatrio esecutive per le quali è stata chiesta la riammissione.
	2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, entro il 1º maggio di ogni anno, adotta un atto di esecuzione che classifica ciascun paese terzo in una delle seguenti categorie:
	a. categoria A+: paesi con un tasso di accettazione dei rimpatri pari o superiore al 90 %;
	b. categoria A: paesi con un tasso di accettazione dei rimpatri pari o superiore al 75 %, ma inferiore al 90 %;
	c. categoria B: paesi con un tasso di accettazione dei rimpatri pari o superiore

al 50 %, ma inferiore al 75 %;

d. categoria C: paesi con un tasso di accettazione dei rimpatri pari o superiore al 25 %, ma inferiore al 50 %;

e. categoria D: paesi con un tasso di accettazione dei rimpatri inferiore al 25 %.

3. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. La classificazione di un paese terzo in una categoria specifica ha effetto automatico e immediato a decorrere dalla data di pubblicazione dell'atto di esecuzione, che fa scattare l'applicazione delle misure corrispondenti di cui all'articolo 46 ter.

Or. en

Emendamento 2374
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 46 ter
	Metodologia per il calcolo e la riassegnazione dei fondi sospesi
	1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce una metodologia dettagliata per il calcolo delle risorse finanziarie sospese a seguito delle misure applicate a norma dell'articolo 46 ter. Tale atto di esecuzione è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
	2. La metodologia stabilisce criteri comuni affinché l'Unione e gli Stati

membri individuino e quantifichino i fondi sospesi. Essa comprende almeno:

a. fondi provenienti da accordi di finanziamento e strumenti di assistenza allo sviluppo a livello dell'Unione, compresi gli impegni non erogati e la futura programmazione annullata per i paesi interessati;

b. fondi provenienti dagli accordi bilaterali di assistenza allo sviluppo e di finanziamento degli Stati membri, che garantiscono un approccio coerente alla valutazione dei progetti e dei programmi sospesi;

c. qualsiasi altra risorsa di bilancio identificabile derivante da partenariati o accordi sospesi che abbiano una componente finanziaria diretta;

d. la metodologia si concentra sulle spese dirette di bilancio e non include calcoli degli impatti economici indiretti, come le entrate doganali derivanti da tariffe preferenziali sospese.

3. Ogni anno, a seguito della pubblicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 2, gli Stati membri calcolano e comunicano alla Commissione, secondo la metodologia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'importo totale dei fondi sospesi entro tre mesi.

4. La Commissione consolida i dati comunicati dagli Stati membri con l'importo dei fondi sospesi dell'Unione. Sulla base di tale consolidamento, la Commissione determina l'importo totale dei fondi sospesi e rende pubblica tale cifra. L'importo totale dei fondi sospesi determinato a norma del paragrafo 4 è messo a disposizione e riassegnato secondo i principi seguenti:

a. il 50 % dell'importo totale è destinato a sostenere nuovi progetti di sviluppo, partenariato e buona governance nei paesi terzi classificati nella categoria A+. La Commissione dà priorità ai progetti

volti alla gestione della migrazione e allo sviluppo economico sostenibile;

b. il 50 % dell'importo totale è assegnato ai pertinenti strumenti dell'Unione per la gestione delle frontiere, principalmente lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, con l'obiettivo di rafforzare la capacità operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e sostenere le azioni degli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne.

5. La riassegnazione dei fondi a norma del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei principi del bilancio dell'Unione e delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario. La Commissione adotta le decisioni di bilancio necessarie o propone i trasferimenti di bilancio necessari per dare attuazione alla presente disposizione.

Or. en

Emendamento 2375
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 46 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 46 quater
	Conseguenze della classificazione
	1. I paesi terzi classificati nelle categorie A+ o A non sono soggetti alle misure di cui al presente articolo.
	2. Per un paese terzo classificato nella categoria B si applicano a livello dell'Unione le seguenti misure:
	a. la Commissione sospende la conclusione di nuove convenzioni di

finanziamento per progetti di assistenza allo sviluppo finanziati dal bilancio dell'Unione con il governo di tale paese e i suoi organismi pubblici;

b. l'Unione avvia, conformemente al quadro giuridico dei suoi accordi esistenti, le procedure necessarie per sospenderli;

c. è sospeso qualsiasi accesso preferenziale al mercato concesso dall'Unione nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG o SPG+);

d. qualsiasi regime di esenzione dal visto concesso dall'Unione è sospeso.

3. Nel caso di un paese terzo classificato nella categoria B, gli Stati membri possono, sulla base di una propria valutazione, decidere di adottare misure corrispondenti a livello nazionale, compresa la sospensione di accordi bilaterali di aiuto allo sviluppo e di finanziamento nuovi o esistenti.

4. Per un paese terzo classificato nella categoria C, oltre alle misure di cui al paragrafo 2, si applicano le misure seguenti:

a. la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti), propone al Consiglio la sospensione temporanea dell'applicazione di talune disposizioni relative al rilascio di visti per soggiorni di breve durata ai cittadini di tale paese;

b. la Commissione avvia una procedura per determinare se l'imposizione di sanzioni doganali o altre restrizioni commerciali sia giustificata e giuridicamente fattibile.

5. Per un paese terzo classificato nella categoria D, oltre alle misure di cui ai paragrafi 2 e 4, si applicano le disposizioni seguenti: al momento della pubblicazione dell'atto di esecuzione che classifica un paese nella categoria D,

l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione presentano senza indugio al Consiglio una proposta congiunta di decisione relativa all'adozione di misure restrittive globali nei confronti di tale paese a norma dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali misure comprendono, tra l'altro, il congelamento dei beni, il divieto di viaggio per determinate persone, il divieto di trasferimento di fondi e severe restrizioni commerciali quali divieti di importazione o di esportazione.

6. L'Unione include in tutti i futuri accordi commerciali e di partenariato una clausola che ne consenta la sospensione o permetta l'imposizione di dazi doganali se il paese terzo è classificato nelle categorie C o D.

7. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione adottano tutte le misure giuridiche e amministrative necessarie per garantire la piena e immediata attuazione delle conseguenze a livello dell'Unione di cui al presente articolo.

8. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata quale impedimento a uno Stato membro di rilasciare un visto per motivi umanitari o di fornire aiuti umanitari.

Or. en